

REPUBBLICA ITALIANA

---

# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELLA

# REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 17 APRILE 2000

SERIE EDITORIALE ORDINARIA N. 16

### S O M M A R I O

#### A) DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 29 FEBBRAIO 2000 - N. VI/1525	[3.1.0]
Assunzione ai sensi della l.r. 31/96 della deliberazione di approvazione del progetto «Centro Socio-Sanitario Residenziale Sperimentale per Sordociechi e Pluriminorati Psicosensoriali Adulti» riconducibile al progetto strategico n. 11 «Riforma sociale e non profit» del PRS . . . . .	895
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 29 FEBBRAIO 2000 - N. VI/1526	[5.3.2]
Risoluzione concernente il polo estrattivo G3 «Po Ovest», in comune di San Rocco al Porto, in relazione alla revisione del Piano Cave della provincia di Lodi . . . . .	896
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 29 FEBBRAIO 2000 - N. VI/1527	[5.2.1]
Progetto «L.A.M. - Linea Alta Mobilità» localizzato in Brescia, riconducibile al progetto strategico n. 8 «Reinfrastrutturazione della Lombardia» del PRS vigente . . . . .	897
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 29 FEBBRAIO 2000 - N. VI/1532	[5.3.5]
Revisione del Piano di organizzazione dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, della provincia di Lecco . . . . .	898
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 29 FEBBRAIO 2000 - N. VI/1536	[5.3.0]
Risoluzione concernente la situazione di degrado ambientale della zona della Valle dell'Olona . . . . .	898

#### B) DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 27 MARZO 2000 - N. 7677	[1.8.0]
Designazione del dott. Roberto Origgi quale componente del Comitato Tecnico Agricolo del Parco Agricolo Sud Milano . . . . .	899

#### C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48278	[3.1.0]
Estinzione, art. 4, comma 33, l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 dell'I.P.A.B. «Asilo Infantile Sofia e Mina Arrigoni» di Prosto di Piuro (SO) . . . . .	899
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 31 MARZO 2000 - N. 6/49244	[2.1.0]
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 2, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Trasporti e Mobilità (l. 204/95) - 14° provvedimento . . . . .	899
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 31 MARZO 2000 - N. 6/49245	[2.1.0]
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 50, quinto comma della l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Bilancio e controllo di gestione - 1° provvedimento . . . . .	900
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 31 MARZO 2000 - N. 6/49246	[2.1.0]
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 2, della l.r. 1 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Sanità (l. 228 del 16 luglio 1997) - 15° provvedimento . . . . .	901

3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza

5.3.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Cave e torbiere

5.2.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione / Trasporti

5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche

5.3.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente

1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nome

2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 31 MARZO 2000 - N. 6/49320	[5.3.2]	
Integrazione della d.g.r. n. 41714 del 26 febbraio 1999, avente per oggetto «Determinazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 5 l.r. n. 14/98, dei criteri per la formazione dei piani cave provinciali», con la normativa tecnica di riferimento dei piani cave provinciali		901
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 APRILE 2000 - N. 6/49426	[4.3.0]	
Approvazione calendario di raccolta dei tartufi 2000/2001 ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 8 luglio 1989, n. 24 «Norme in materia di raccolta dei tartufi»		909
<b>D) CIRCOLARI E COMUNICATI</b>		
COMUNICATO REGIONALE 4 APRILE 2000 - N. 79	[5.1.3]	
Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile - Incarichi di collaudo assegnati il 15 marzo 2000 e il 29 marzo 2000		910
<b>E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI</b>		
DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 26 GENNAIO 2000 - N. 1677	[3.1.0]	
Direzione Generale Interventi Sociali - Modifica dello Statuto dell'I.P.A.B. denominata «Casa di Riposo Varni-Agnetti» con sede legale in comune di Godiasco (PV)		911
DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 24 FEBBRAIO 2000 - N. 4407	[3.1.0]	
Direzione Generale Interventi Sociali - Depubblicizzazione dell'I.P.A.B. denominata «Istituto Giovanni XXIII», con sede legale in comune di Clusone (BG) in applicazione delle ll.rr. 27 marzo 1990, nn. 21 e 22. Conseguente riconoscimento alla stessa della personalità giuridica di diritto privato		911
DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 15 MARZO 2000 - N. 6362	[5.1.3]	
Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile - ENEL s.p.a. - Direzione Distribuzione Lombardia - Funzione Ingegneria. Cabina elettrica a 132/15 kV di Villongo e relativa linea di allacciamento all'esistente elettrodotto «Gorlago-Iseo» nel comune di Villongo (BG). Asservimento coattivo		911
DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 15 MARZO 2000 - N. 6364	[5.1.3]	
Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile - ENEL s.p.a. - Direzione Distribuzione Lombardia - Funzione Ingegneria. Linea elettrica a 132 kV «Argegno-Mese» nei comuni di Grandola ed Uniti e Menaggio (CO). Asservimento coattivo		914
DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 15 MARZO 2000 - N. 6365	[5.1.3]	
Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile - ENEL s.p.a. - Direzione Distribuzione Lombardia - Funzione Ingegneria. Linea elettrica a 132 kV «Cagno-Varese Sud», rifacimento tronco «Malnate-Varese Sud» nei comuni di Malnate, Varese e Gazzada Schianno (VA). Asservimento coattivo		915
DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 15 MARZO 2000 - N. 6366	[5.1.3]	
Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile - ENEL s.p.a. - Direzione Distribuzione Lombardia - Funzione Ingegneria. Rifacimento e potenziamento elettrodotto a 132 kV «Turbigo Idraulica-Turbigo Termica» e raccordo con l'esistente elettrodotto «Tornavento» nei comuni di Robecchetto con Induno e Turbigo (MI). Asservimento coattivo		916
DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 15 MARZO 2000 - N. 6391	[5.1.3]	
Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile - ENEL s.p.a. - Direzione Distribuzione Lombardia - Esercizio di Brescia. Linea elettrica a 380 Volt nel comune di Tignale (BS). Asservimento coattivo		918
DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 28 MARZO 2000 - N. 7739	[5.1.1]	
Direzione Generale Urbanistica - Progetto dell'asse interurbano di Mantova, di connessione tra la SS 413, la SS 62, la SS 420, la SS 10, nei comuni di Mantova, Virgilio e Curtatone. Proponente: Ente nazionale per le strade - compartimento regionale viabilità per la Lombardia - Milano - Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996		919
DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 29 MARZO 2000 - N. 7982	[5.1.1]	
Direzione Generale Urbanistica - Progetto per la realizzazione di una «variante sostanziale all'impianto esistente di smaltimento rifiuti con aumento della capacità di trattamento dei reflui» da realizzarsi nel comune di Adro (BS), da parte della ditta Eredi Lancini Giancarlo s.r.l. - Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996		919
DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 29 MARZO 2000 - N. 7983	[5.3.5]	
Direzione Generale Urbanistica - Progetto per la realizzazione di una «Discarica di 2ª categoria, tipo B, per rifiuti non pericolosi» da realizzarsi nel comune di Sesto S. Giovanni (MI), da parte della ditta Ecosesto s.p.a. - Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996		919
DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 29 MARZO 2000 - N. 8042	[3.1.0]	
Direzione Generale Formazione e Lavoro - Depubblicizzazione dell'IPAB Asilo infantile Fondazione Beretta Carughi con sede in S. Fermo della Battaglia (CO) via Mornago 6, in applicazione delle ll.rr. 21 e 22/1990 e succ. modd., e contestuale riconoscimento all'ente della personalità giuridica di diritto privato		919
DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 31 MARZO 2000 - N. 8307	[5.3.5]	
Direzione Generale Urbanistica - Progetto relativo a «Realizzazione ed esercizio di un sistema integrato di recupero e smaltimento, costituito da un impianto di selezione e trattamento RSU, rifiuti assimilati e assimilabili e da un giacimento controllato di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in comune di Mozzate (CO)» - Giudizio di compatibilità ambientale (art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996) - Committente: Econord s.p.a.		920

- 5.3.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Cave e torbiere  
 4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura  
 5.1.3 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Lavori pubblici ed espropri  
 3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza  
 5.1.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Urbanistica ed edilizia privata  
 5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche

**A) DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE**

[BUR2000011]

[3.1.0]

D.C.R. 29 FEBBRAIO 2000 - N. VI/1525

**Assunzione ai sensi della l.r. 31/96 della deliberazione di approvazione del progetto «Centro Socio-Sanitario Residenziale Sperimentale per Sordociechi e Pluriminorati Psicosensoriali Adulti» riconducibile al progetto strategico n. 11 «Riforma sociale e non profit» del PRS**

Presidenza del presidente Morandi

**IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

Vista la legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 «Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale» e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale:

- 18 febbraio 1997, n. 24846 di istituzione del Nucleo di Valutazione di cui all'art. 5 della sopracitata legge e sue successive modificazioni ed integrazioni;

- 6 marzo 1998, n. 34893 con la quale è stato approvato lo schema-tipo applicabile a tutte le tipologie di progetti infrastrutturali finanziabili ai sensi della suindicata l.r. 31/96 e sono stati individuati i relativi responsabili;

- 19 febbraio 1999, n. 41465 di fissazione, per il 1999, dei criteri di priorità per il finanziamento dei progetti infrastrutturali di rilevanza regionale, ex l.r. n. 31/96;

- 5 marzo 1999, n. 41833, relativa all'individuazione dei progetti prioritari del P.R.S. per l'anno 1999 tra i quali è compresa l'attività di progetto 11.3.4 «Politiche di intervento a favore delle persone handicappate»;

- 24 giugno 1999, n. 43864, relativa alla presa d'atto della comunicazione del vicepresidente della Giunta regionale avente ad oggetto «Indirizzi alle direzioni generali circa la presentazione di progetti al Nucleo di Valutazione ex l.r. 31/96»;

- 13 settembre 1999, n. 45136, relativa alla presa d'atto della comunicazione del Vicepresidente della Giunta regionale avente ad oggetto «l.r. n. 31/96, fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale (F.I.P.) - Finanziamento dei progetti 1999 a valere sul fondo indistinto»;

- 22 ottobre 1999, n. 45821, relativa alla presa d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni avente ad oggetto «Esiti Seminario di Giunta del 14 ottobre 1999»;

Atteso che, pur considerando quali spese ammissibili i costi professionali nella misura prevista dall'art. 7 - comma 2 - della l.r. n. 31/96, il contributo regionale complessivo rientra comunque nei limiti stabiliti dall'art. 1 - comma 4 - della medesima l.r. e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 46924 del 3 dicembre 1999 con la quale:

1 - viene adottato il seguente progetto infrastrutturale di rilevanza regionale «Centro socio-sanitario residenziale sperimentale per sordociechi e pluriminorati psicosensoriali adulti»;

2. viene sottoposta all'approvazione del Consiglio regionale la proposta di deliberazione concernente il suindicato progetto, comprensiva della relativa scheda predisposta ai sensi dell'art. 3 - comma V - l.r. 31/96;

Visto il progetto di che trattasi;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) vigente;

Visti i «Documenti di programmazione economico-finanziaria regionale» (D.P.E.F.R.) per gli anni 1999-2001 e per gli anni 2000-2002, rispettivamente approvati dal Consiglio regionale con d.c.r. 8 ottobre 1998, n. VI/1038 e con d.c.r. 5 ottobre 1999, n. VI/1324;

Dato atto che il suindicato progetto rientra:

a) nell'area d'intervento «Riconversione e ristrutturazione di strutture ospedaliere, con particolare riguardo alle aree dove sono attivate iniziative e ipotesi di riordino», lettera b) dell'art. 2, l.r. n. 31/96;

b) nel progetto strategico n. 11 previsto dal P.R.S. vigente, denominato «Riforma sociale e non profit», attività di progetto 11.3.4 «Politiche d'intervento a favore delle persone handicappate», così come modificato dai precitati D.P.E.F.R.;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sentita la relazione della III Commissione consiliare «Sicurezza sociale»

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

1) di approvare, ai sensi della l.r. 31/96, il seguente progetto infrastrutturale di rilevanza regionale, come di seguito specificato:

A) «Centro socio-sanitario residenziale sperimentale per sordociechi e pluriminorati psicosensoriali adulti», allegato al presente atto del quale costituisce parte integrante (1), riconducibile al Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) vigente, progetto strategico n. 11 «Riforma sociale e non profit», attività di progetto 11.3.4 «Politiche di intervento a favore delle persone handicappate», così come modificata dai D.P.E.F.R. approvati con d.c.r. n. VI/1038/98 e con d.c.r. n. VI/1324/99;

2) che agli oneri finanziari a carico della Regione Lombardia, conseguenti all'approvazione del precitato progetto, si farà fronte con gli stanziamenti, previsti nel bilancio regionale 2000/2002, che verranno iscritti in apposito capitolo con deliberazione di Giunta di variazione del bilancio, ai sensi della l.r. 22 gennaio 1999, n. 2 - art. 1, comma 2, lettera c) - sostitutivo dell'art. 6 della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31.

Il presidente: Giancarlo Morandi

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza - Corrado Tomassini

Il segretario del consiglio:

Maria Emilia Paltrinieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino, possono essere consultati presso la sede del Consiglio regionale.

**ALLEGATO A)****alla deliberazione di Consiglio**

- A.01 Scheda ex art. 3, comma V, l.r. n. 31/96 del progetto «Centro socio-sanitario residenziale sperimentale per sordociechi e pluriminorati psicosensoriali adulti»;
- A.02 Progetto Lesmo: Previsione costi di gestione e delibera coperture finanziarie (*omissis*);
- A.03 Progetto Lesmo: Ragioni della costituzione di una struttura socio-sanitaria per persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali adulte in Lombardia (*omissis*);
- A.04 Progetto Lesmo: Previsione di spesa e fasi realizzative (*omissis*);
- A.05 Progetto di un centro socio-sanitario residenziale per sordociechi e pluriminorati psicosensoriali - Progetto architettonico definitivo per la richiesta di concessione edilizia: Relazione di accompagnamento (*omissis*);
- A.06 Progetto architettonico esecutivo: Planimetria generale con azionamento PRG vigente (tav. 1) (*omissis*);
- A.07 Progetto architettonico esecutivo: Planivolumetrico generale (tav. 1<sup>a</sup>) (*omissis*);
- A.08 Progetto architettonico esecutivo: Planimetria generale piani terra (tav. 2) (*omissis*);
- A.09 Progetto architettonico esecutivo: Edificio 1/Pianta piano interrato (tav. 3) (*omissis*);
- A.10 Progetto architettonico esecutivo: Edificio 1/Pianta piano terra (tav. 4) (*omissis*);
- A.11 Progetto architettonico esecutivo: Edificio 1/Pianta piano primo (tav. 5) (*omissis*);
- A.12 Progetto architettonico esecutivo: Edificio 1/Pianta piano sottotetto e copertura (tav. 6) (*omissis*);
- A.13 Progetto architettonico esecutivo: Edificio 1/Piante p.t. pavimenti e controsoffitti ispezionabili (tav. 7) (*omissis*);
- A.14 Progetto architettonico esecutivo: Edificio 1/Sezioni e prospetti (tav. 8) (*omissis*);
- A.15 Progetto architettonico esecutivo: Edificio 1/Sezioni e prospetti (tav. 9) (*omissis*);
- A.16 Progetto architettonico esecutivo: Edificio 1/Sezioni e prospetti (tav. 10) (*omissis*);
- A.17 Progetto architettonico esecutivo: Edificio 2/Pianta piano interrato e coperture (tav. 11) (*omissis*);
- A.18 Progetto architettonico esecutivo: Edificio 2/Piante piano terra e p. primo (tav. 12) (*omissis*);

- A.19 Progetto architettonico esecutivo: Edificio 2/Sezioni e prospetti (tav. 14) (omissis);
- A.20 Progetto architettonico esecutivo: Edificio 2/Sezioni e prospetti (tav. 15) (omissis);
- A.21 Progetto architettonico esecutivo: Edificio 3/Pianta piano interrato e coperture (tav. 16) (omissis);
- A.22 Progetto architettonico, esecutivo: Edificio 3/Piante piano terra e p. primo (tav. 17) (omissis);
- A.23 Progetto architettonico, esecutivo: Edificio 3/Sezioni e prospetti (tav. 18) (omissis);
- A.24 Progetto architettonico esecutivo: Edificio 3/Sezioni e prospetti (tav. 19) (omissis);
- A.25 Progetto architettonico, esecutivo: Edificio 4/Piante piano interrato; p. terra; p. primo; coperture (tav. 20) (omissis);
- A.26 Progetto architettonico esecutivo: Edificio 4/Sezioni e prospetti (tav. 21) (omissis);
- A.27 Progetto architettonico esecutivo: Edificio 5a-5b/Pianta piano interrato (tav. 22) (omissis);
- A.28 Progetto architettonico esecutivo: Edificio 5a-5b/Pianta piano terra (tav. 23) (omissis);
- A.29 Progetto architettonico esecutivo: Edificio 5a-5b/Pianta lucernari e finestre alte (tav. 24) (omissis);
- A.30 Progetto architettonico, esecutivo: Edificio 5a-5b/Pianta coperture (tav. 25) (omissis);
- A.31 Progetto architettonico esecutivo: Edificio 5a/Pianta pavimenti interni (tav. 26) (omissis);
- A.32 Progetto architettonico esecutivo: Edificio 5a/Sezioni e prospetti (tav. 27) (omissis);
- A.33 Progetto architettonico esecutivo: Edificio 5b/Sezioni e prospetti (tav. 28) (omissis).

ALL. A.01

**SCHEDA ART. 3, COMMA QUINTO, l.r. n. 31/96****Progetto PRS 11.3.4 - Politiche di intervento a favore delle persone handicappate.****Progetto di intervento:****Centro Socio-Sanitario Residenziale Sperimentale per Sordociechi e Pluriminorati Psicosensoriali Adulti.****Obiettivi e risultati**

- Creazione di un presidio polivalente sovrazonale per l'assistenza e cura, la riabilitazione e il recupero di persone adulte pluriminorate sensoriali e psico-sensoriali.
- Rientro in Lombardia di cittadini disabili (gravi e gravissimi) ricoverati in presidio di altra regione.

**Risorse impiegate**

Il costo complessivo previsto in L. 21.965 milioni sarà sostenuto per L. 6000 milioni dalla Regione Lombardia e per L. 15.965 milioni dalla Associazione Lega del Filo D'Oro mediante:

- Utilizzo di fondi accantonati per questa specifica destinazione;
- Entrate previste per donazioni e lasciti testamentari;
- Entrate da campagne promozionali.

**Soggetti responsabili**

Direttore generale interventi sociali: Vincenzo De Ruvo.

Project leader: Giorgio Garavaglia.

**Localizzazione territoriale**

Comune di Lesmo (MI).

**Durata progetto, attuazione e previsione di spesa**

Il progetto verrà realizzato in un periodo di 900 giorni solari consecutivi a partire da inizio anno 2000.

È prontamente cantierabile essendo già stata conseguita la concessione edilizia.

Il costo della realizzazione verrà suddiviso nel triennio 2000-2002 ad eccezione della sola progettazione che riguarderà anche il 1999, come da seguente prospetto:

Fasi realizzative	Costi anno 1999	Costi anno 2000	Costi anno 2001	Costi anno 2002	Totale
Professionali	720.000	200.000	200.000	80.000	1.200.000
Opere Civili		5.416.000	4.688.000	2.953.000	13.057.000
Impianti		1.340.000	3.726.000	1.292.000	6.358.000
Attrezzature e arredi			350.000	750.000	1.100.000
Varie ed imprevisti		100.000	100.000	50.000	250.000
<b>Totale costi</b>	<b>720.000</b>	<b>7.056.000</b>	<b>9.064.000</b>	<b>5.125.000</b>	<b>21.965.000</b>

Il contributo di cui alla l.r. 31/96 riguarderà solo il triennio 2000-2002 secondo le modalità sottoriportate:

	Anno 1999	Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002	
Finanziamento regionale a fondo perduto		2.000	2.000	2.000	
Lega Filo d'Oro		720	5.056	7.064	3.125

**Modalità di verifica di conseguimento degli obiettivi**

La congruenza economica di spesa in corso d'opera sarà oggetto di monitoraggio a cura della regione Lombardia secondo un protocollo d'intesa da definire tra la Direzione Generale Interventi Sociali e la Lega del Filo D'Oro.

Analogamente, sarà verificato il conseguimento dei principali obiettivi cui è finalizzato il progetto:

- Rientro in Lombardia di cittadini disabili assistiti in altre regioni
- Avvio di programmi di formazione e qualificazione di operatori da impiegare nel servizio
- Creazione di circa 80 nuovi posti di lavoro di varie qualifiche necessari al funzionamento della struttura

[BUR2000012]

[5.3.2]

D.C.R. 29 FEBBRAIO 2000 - N. VI/1526

**Risoluzione concernente il polo estrattivo G3 «Po Ovest», in comune di San Rocco al Porto, in relazione alla revisione del Piano Cave della provincia di Lodi**

Presidenza del Presidente Morandi

**IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

Vista la d.c.r. n. V/407 del 20 dicembre 1991 di approvazione del piano cave provinciale di Lodi;

Considerato che il TAR della Regione Lombardia ha accolto il ricorso proposto da Boselli Massimo e CEAMO s.r.l. contro la regione Lombardia per l'annullamento del suddetto provvedimento per quanto concerne l'individuazione del perimetro dell'area estrattiva n. 1 «Po Ovest» del polo G3 di San Rocco al Porto (LO);

Considerato che la Giunta regionale con d.g.r. n. 6/25551 del 28 febbraio 1997 ha proposto al Consiglio regionale la modifica della d.c.r. n. V/407 del 20 dicembre 1991 in ottemperanza alla citata sentenza del TAR n. 48/96 del 21 novembre 1995;

Dato atto che l'amministrazione locale interessata e la popolazione della zona hanno manifestato contrarietà all'attività della cava in questione anche per motivi di compatibilità connessi alla presenza di una zona golenale;

Ritenuto, nell'ambito della approvazione della revisione del piano delle attività estrattive di reintrodurre il polo G3 - «Po Ovest», in relazione al giudicato del TAR e non esistendo ancora, allo stato, un accordo tra i soggetti interessati circa le eventuali soluzioni alternative;

Preso atto che a società titolare dei diritti di escavazione sul polo G3 «Po Ovest» ha proposto la rilocalizzazione del polo in comune di Senna Lodigiana;

Visto l'art. 38 del regolamento interno;

Udita la relazione della VI commissione consiliare;

Con votazione palese per alzata di mano delibera di impegnare la Giunta regionale e per essa l'assessore all'ambiente ad attivarsi entro 30 giorni dall'approvazione in Consiglio regionale presso le amministrazioni pubbliche ed i soggetti interessati al fine di individuare una soluzione, anche alla luce delle proposte di spostamento del polo recentemente avanzate dalla società, che consenta di salvaguardare sia i diritti ac-

quisiti che le preoccupazioni espresse dai cittadini e dalle amministrazioni locali.

Il presidente: Giancarlo Morandi

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Corrado Tomassini

Il segretario del consiglio:

Maria Emilia Paltrinieri

[BUR2000013]

[5.2.1]

**D.C.R. 29 FEBBRAIO 2000 – N. VI/1527**

**Progetto «L.A.M. – Linea Alta Mobilità» localizzato in Brescia, riconducibile al progetto strategico n. 8 «Reinfrastrutturazione della Lombardia» del PRS vigente**

Presidenza del Presidente Morandi

#### IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 (Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell'art. 5 della l.r. 31 marzo 1978) e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:

– 18 febbraio 1997, n. 24846 di istituzione del nucleo di valutazione di cui all'articolo 5 della sopracitata legge e sue successive modificazioni ed integrazioni;

– 6 marzo 1998, n. 34893 con la quale è stato approvato lo schema tipo applicabile a tutte le tipologie di progetti infrastrutturali finanziabili ai sensi della suindicata l.r. n. 31/1996 e sono stati individuati i relativi responsabili;

– 24 giugno 1999, n. 43864, relativa alla presa d'atto della comunicazione del vice presidente della Giunta regionale avente ad oggetto «Indirizzi alle direzioni generali circa la presentazione di progetti al Nucleo di Valutazione ex l.r. n. 31/1996»;

– 22 ottobre 1999, n. 45821, relativa alla presa d'atto della comunicazione del presidente della Giunta avente ad oggetto «Esiti seminario di Giunta del 14 ottobre 1999»;

Dato atto che il sottoindicato progetto si trova ad un livello di progettazione definitivo;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 47870 del 28 gennaio 2000 con la quale:

1. viene adottato il progetto infrastrutturale di rilevanza regionale «L.A.M. – Linea Alta Mobilità» localizzato in Brescia;

2. viene sottoposta all'approvazione del Consiglio regionale la proposta di deliberazione concernente il suindicato progetto comprensiva della relativa scheda predisposta ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della l.r. 31/1996;

Visto il progetto di cui trattasi;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) vigente;

Visto il «Documento di programmazione economico-finanziaria regionale» (D.P.E.F.R.) per gli anni 2000-2002, approvato dal Consiglio regionale con d.c.r. 5 ottobre 1999, n. VI/1324;

Dato atto che:

a) il suindicato progetto rientra:

– nell'area d'intervento «Reinfrastrutturazione della Lombardia», lettera a) dell'articolo 2, della l.r. n. 31/1996;

– nel progetto strategico n. 8 previsto dal P.R.S. vigente, denominato «Reinfrastrutturazione della Lombardia», attività di progetto 8.1.4 «Promozione dei sistemi urbani di trasporto innovativi», così come modificata dal precitato D.P.E.F.R.;

b) la suindicata d.g.r. 22 ottobre 1999, n. 45821 pone, tra l'altro, come obiettivo strategico anche la summenzionata attività di progetto 8.1.4 «Promozione dei sistemi urbani di trasporto innovativi» del P.R.S. vigente, così come modificata dal suindicato D.P.E.F.R.;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Acquisito il parere favorevole della I commissione programmazione e bilancio;

Udita la relazione della V commissione consiliare «territorio»;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

1) di approvare, ai sensi della l.r. n. 31/1996, il progetto infrastrutturale di rilevanza regionale «L.A.M. – Linea Alta Mo-

bilità» localizzato in Brescia, quale allegato A) al presente atto di cui costituisce parte integrante, riconducibile al Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) vigente, progetto strategico n. 8 «Reinfrastrutturazione della Lombardia», attività di progetto 8.1.4 «Promozione dei sistemi urbani di trasporto innovativi», così come modificata dal D.P.E.F.R. approvato con d.c.r. n. VI/1324;

2) che agli oneri finanziari a carico della regione Lombardia, conseguenti all'approvazione di tale progetto, si fa fronte con gli stanziamenti, previsti nel bilancio regionale 2000/2002, che vengono iscritti in apposito capitolo con deliberazione di Giunta di variazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 come sostituito dall'articolo 1, comma 2, lettera c), della l.r. 22 gennaio 1999, n. 2.

Il presidente: Giancarlo Morandi

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Corrado Tomassini

Il segretario del consiglio:

Maria Emilia Paltrinieri

ALL. A.01

#### **SCHEDA ART. 3, COMMA QUINTO, l.r. n. 31/96**

**Progetto PRS 8.1.4 – Promozione dei sistemi urbani di trasporto innovativi.**

**Progetto di intervento:**

**L.A.M. – Linea Alta Mobilità.**

#### **Obiettivi e risultati**

1. Incremento della rete di trasporto pubblico (da 6.818.000 vetture x Km a 7.458.000 vetture x Km);

2. Miglioramento del livello di servizio (velocità commerciale: da 17,6 Km/h a 18,4 Km/h);

3. Incremento della regolarità del servizio (numero dei passaggi in orario con ritardo o anticipo superiore a 2 minuti/numero delle corse x 100: dal 72% al 76%);

4. Incremento dell'utenza complessiva del T.P.U. (n. passeggeri/anno: da 28.540.000 a 33.000.000);

5. Estensione della pedonalizzazione del centro storico (dimensione zone pedonali: da 59.750 mq a 97.550 mq);

6. Diminuzione del traffico nell'area urbana (valore medio auto in ingresso nel centro: da 68.000 a 64.000 auto/giorno).

#### **Risorse impiegate**

L'ammontare complessivo dei costi delle opere da realizzare è di L. 27.348.420.000, di cui L. 9.000.000.000 sono costituiti da finanziamento regionale a fondo perduto ex l.r. 31/96 e L. 18.348.420.000 sono a carico di ASM s.p.a.

#### **Soggetti responsabili**

Dott. Angelmaria Lassini – direttore generale trasporti e mobilità.

#### **Localizzazione territoriale**

Comune: Brescia.

Provincia: Brescia.

#### **Durata progetto, attuazione e previsione di spesa**

Il completamento delle opere è previsto per il dicembre 2000 e l'inizio esercizio per il gennaio 2001.

Il Piano dei finanziamenti è rappresentato nella tabella che segue:

	Anno 1998	Anno 1999	Anno 2000	Anno 2001
Finanziamento regionale a fondo perduto			5.000.000.000	4.000.000.000
Finanziamento regionale a rimborso				
Altri finanziamenti a disposizione:				
statali				
comunitari				
di enti locali				
di altri soggetti pubblici		10.000.000.000	8.348.420.000	
di privati				

**Modalità di verifica di conseguimento degli obiettivi**

Monitoraggio sistematico dati gestionali e rilievi contatori di traffico, da effettuare a cura della ASM s.p.a.

[BUR2000014]

[5.3.5]

**D.C.R. 29 FEBBRAIO 2000 - N. VI/1532****Revisione del Piano di organizzazione dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, della provincia di Lecco**

Presidenza del presidente Morandi

**IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

Vista la legge regionale 1 luglio 1993, n. 21 (Smaltimento di rifiuti urbani e di quelli assimilabili a norma del d.P.R. 915/82. Funzioni della regione e delle province), ed in particolare gli articoli 18, 19 e 20;

Visto il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi) e successive modificazioni;

Vista la d.c.r. n. VI/99 del 15 novembre 1995 (Approvazione del piano di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili del consorzio comprensoriale di Lecco ai sensi dell'art. 20 della l.r. 21/1993);

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Lecco n. 111 del 30 novembre 1998 avente ad oggetto: «l.r. 1 luglio 1993, n. 21. Revisione del piano provinciale dei rifiuti urbani ed assimilabili. Adozione con esame osservazioni.»;

Vista la d.g.r. n. 45094 del 13 settembre 1999 con la quale viene trasmessa al Consiglio regionale, per l'approvazione, la proposta di revisione del piano provinciale dei rifiuti urbani ed assimilabili adottata dalla Provincia di Lecco con la citata deliberazione 111 del 30 novembre 1998, dando conto che:

1) la proposta di revisione in oggetto è conseguente al nuovo dettato normativo nazionale (d.lgs. 22/1997) ed alla sopravvenuta inadeguatezza del dimensionamento impiantistico previsto nel piano previgente a seguito del superamento degli obiettivi delle raccolte differenziate;

2) la proposta medesima è coerente alle disposizioni ed ai criteri indicati nella l.r. 21/1993 e nella normativa nazionale;

3) il comitato tecnico regionale di cui all'art. 17 della l.r. 7 giugno 1980, n. 94 (Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti) ha espresso parere favorevole in merito alla conformità della proposta con le seguenti osservazioni:

a) il fabbisogno di smaltimento di r.s.u. e r.s.u.i., nonché la quota avviata alla termoutilizzazione per gli anni 2003-2006 deve tener conto della necessità di smaltimento della provincia di Sondrio prevista nel bacino di inceneritore nella d.g.r. n. 38905 del 19 ottobre 1998;

b) i rifiuti della provincia di Sondrio devono essere conferiti all'impianto di termoutilizzazione possibilmente su rotaie;

Udita la relazione della VI commissione «Ambiente, energia e protezione civile»;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

di approvare la revisione del piano provinciale dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili della provincia di Lecco come risulta dall'allegato A, che forma parte integrante della presente deliberazione, (omissis) (1) prendendo atto e facendo proprie le osservazioni del comitato tecnico regionale citate al quinto paragrafo, punto 3) delle premesse.

Il presidente: Giancarlo Morandi

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza - Corrado Tomassini

Il segretario del consiglio:

Maria Emilia Paltrinieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino, possono essere consultati presso la sede del Consiglio regionale.

[BUR2000015]

[5.3.0]

**D.C.R. 29 FEBBRAIO 2000 - N. VI/1536****Risoluzione concernente la situazione di degrado ambientale della zona della Valle dell'Olona**

Presidenza del presidente Morandi

**IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

premesso che nel territorio al confine tra i comuni di Gorla Maggiore e Mozzate (province di Varese e Como) è presente

un impianto di smaltimento di rifiuti denominato «Discarica di Gorla Maggiore»;

la suddetta discarica si trova in un'area dove sorgono altri grossi impianti di smaltimento di rifiuti e depuratori, ciò che ha portato la popolazione locale a essere da parecchi anni sottoposta a pesanti disagi e rischi ambientali;

tali zone sono da anni ormai identificate anche in documenti ufficiali come «aree a vocazione rifiuti», (vedasi la piattaforma tecnologica interprovinciale a Carbonate, la nuova discarica residuale a Mozzate VI lotto, la possibile destinazione della cava Lari di Gorla Maggiore a discarica e l'impianto di trattamento del percolato a Cairate);

visto l'art. 38 del regolamento interno;

udita la relazione della VI commissione consiliare;

con votazione palese per alzata di mano delibera di chiedere che la Giunta regionale:

1) assuma come vincolo per le province di Varese e Como una misura di salvaguardia, escludendo la localizzazione di nuovi impianti in un raggio di almeno 5 Km da ognuno degli impianti esistenti, sia attualmente in esercizio che dismessi;

2) inizi conseguentemente una politica di rilancio e valorizzazione di questi territori verso ambiti ed attività sociali ed economiche favorevoli alle aspettative delle popolazioni locali;

3) impedisca comunque la localizzazione di altri impianti di trattamento o smaltimento internamente agli ambiti già utilizzati o in esercizio.

Il presidente: Giancarlo Morandi

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza - Corrado Tomassini

Il segretario del consiglio:

Maria Emilia Paltrinieri

**B) DECRETI DEL PRESIDENTE  
DELLA REGIONE LOMBARDIA**

[BUR2000016]

[1.8.0]

**D.P.G.R. 27 MARZO 2000 - N. 7677****Designazione del dott. Roberto Origgi quale componente del Comitato Tecnico Agricolo del Parco Agricolo Sud Milano**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta

1. di designare il dott. Roberto Origgi, nato ad Abbiategrasso (MI) il 29 ottobre 1955 e residente a Cassinetta di Lugagnano (MI), via S. Carlo n. 1, quale componente del Comitato Tecnico Agricolo del Parco Agricolo Sud Milano;

2. di notificare il presente provvedimento all'interessato ed al Parco Agricolo Sud Milano;

3. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

**C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE**

[BUR2000017]

[3.1.0]

**D.G.R. 21 FEBBRAIO 2000 - N. 6/48278****Estinzione, art. 4, comma 33, l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 dell'I.P.A.B. «Asilo Infantile Sofia e Mina Arrigoni» di Prosto di Piuro (SO)**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di estinguere, art. 4 l.r. 1/2000. l'I.P.A.B. «Asilo Infantile Sofia e Mina Arrigoni» di Prosto di Piuro (SO);

2. di disporre per la comunicazione del presente atto all'istituzione interessata, all'A.S.L., all'O.RE.CO. ed al comune territorialmente competenti, per quanto di rispettiva competenza ed alla pubblicazione infine del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR2000018]

[2.1.0]

**D.G.R. 31 MARZO 2000 - N. 6/49244****Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 2, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Trasporti e Mobilità (L. 204/95) - 14° provvedimento**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, secondo comma della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, così modificato dall'art. 1 della l.r. 31 marzo 1978, n. 35 e dall'art. 22, secondo comma, della l.r. 25 novembre 1986, n. 55, nonché dall'art. 17 della l.r. 14 dicembre 1991, n. 33 che consente di disporre, con deliberazione della giunta regionale, le variazioni al bilancio relative ad assegnazioni dello Stato o dell'Unione Europea di fondi a destinazione vincolata;

Vista la l.r. 15 gennaio 2000, n. 4 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000-2002 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il d.l. 1 aprile 1995, n. 98 convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 204 recante «Interventi urgenti in materia di trasporti»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2 della citata l. 204/95 che prevede il concorso dello Stato alla copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale pubbliche e private riferiti al periodo dall'1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1993, mediante la concessione di un contributo decennale complessivo di L. 660.000.000.000 annui da erogarsi agli enti locali ed alle aziende aventi diritto tramite le regioni a statuto ordinario;

Considerato che, con l'art. 11, comma 5 della l.r. 25 marzo 1995, n. 13, così come sostituito dalla l.r. 17 febbraio 1996, n. 3, la regione Lombardia ha disposto che a decorrere dalla seconda annualità le rate del contributo statale decennale di cui al citato comma 2 dell'art. 1 vengano destinate all'ammortamento di un mutuo novennale da stipularsi con istituti di credito e finalizzato alla concessione di contributi ad aziende esercenti il trasporto pubblico locale per la copertura dei disavanzi degli esercizi dal 1987 al 1993;

Visto il decreto del direttore della Direzione Generale Affari Generali n. 60518/1722 del 29 luglio 1997 con cui la regione Lombardia ha conferito incarico, in esito di pubblico incanto, alla Banca Popolare di Milano ed al Banco di Sicilia per la erogazione di un mutuo di L. 815.800.000.000;

Vista la d.g.r. n. 31564 del 6 ottobre 1997 con la quale, ai sensi dell'art. 49 della l.r. 34/78, è stata apportata al bilancio 1997 una variazione per l'iscrizione della somma di L. 815.800.000.000, mutuata dagli istituti di credito sopra citati, onde provvedere alla concessione di contributi per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale in Lombardia, per il periodo 1987-1993, in applicazione della l. 204/95;

Rilevato che in seguito all'andamento decrescente dei tassi di interesse si è verificato, con riguardo alle rate di ammortamento del mutuo in scadenza nell'anno 1999, un minore pagamento alle banche mutuanti di L. 29.950.151.516 rispetto a quanto previsto;

Considerato che la somma di L. 29.950.151.516, derivante dalla suddetta oscillazione dei tassi, costituisce quota parte dell'assegnazione statale annuale di cui al comma 2 dell'art. 1 della l. 204/95;

Ritenuto pertanto vincolante il disposto del citato comma 2, art. 1 nel senso che la somma non utilizzata dalla regione Lombardia per il pagamento delle prime due rate di ammortamento del mutuo deve comunque essere destinata al ripiano dei disavanzi di esercizio 1987-1993, al fine di contribuire al risanamento ed allo sviluppo dei trasporti pubblici locali;

Vista la d.g.r. n. 26216 del 21 marzo 1997 con la quale sono stati iscritti in bilancio regionale appositi capitoli di entrata per introitare le assegnazioni statali annuali e corrispondenti capitoli di uscita destinati all'ammortamento del mutuo novennale, secondo le disposizioni delle citate ll.rr. 13/95 e 3/96;

Visto l'art. 3, comma 3 della l.r. 29/96, secondo cui le eventuali eccedenze, che si determineranno nei servizi urbani e nei servizi extraurbani nell'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, art. 1 del d.l. 98/95, saranno destinate, distintamente per i servizi urbani ed extraurbani, alle aziende che non abbiano raggiunto l'integrale copertura del disavanzo, in proporzione alle vetture/Km dell'anno 1993, con il limite del disavanzo stesso;

Visto il comma 1-bis dell'art. 4 della l.r. 29/96, come aggiunto dall'art. 4, comma 2 della l.r. 25/98, secondo cui le eventuali somme derivanti dalle variazioni dei tassi dei mutui sono assegnate alle aziende di trasporto pubblico locale, quale contributo a concorso per il ripiano dei disavanzi di esercizio 1987-1993;

Visto l'art. 70-bis della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la gestione delle annualità ed in particolare dei contributi in annualità finanziati con assegnazioni statali con vincolo di destinazione;

Vista la nota prot. S1.1999.22123 del 15 novembre 1999 della Direzione Generale Trasporti e Mobilità con cui si richiede di stanziare una quota parte della suddetta somma di L. 29.950.151.516, pari a L. 27.000.000.000, sul capitolo 4.2.1.1.4926;

Visto il d.p.g.r. n. 3715 del 16 febbraio 2000 «Reiscrizioni alla competenza dell'esercizio finanziario 2000 di economie di spese con vincolo di destinazione, accertate sui fondi dell'esercizio finanziario 1999, ai sensi degli artt. 50, 70-bis della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, art. 21 della legge 335/76, art. 2, comma V della l.r. 24/99 e conseguenti variazioni da apportare al bilancio di previsione 2000», con cui, tra le altre, sono state reiscritte alla competenza dell'esercizio finanziario 2000 le somme relative al capitolo 4.2.1.1.4376 non utilizzate nell'esercizio 1999;

Verificato altresì da parte del dirigente del servizio bilancio e ragioneria la regolarità dell'istruttoria e delle proposte delle deliberazioni sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 31 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2000 le seguenti variazioni:

#### STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.3.3.2.2797 «Fondo per la copertura finanziaria degli oneri per obbligazioni pregresse derivanti da contributi statali in annualità» è ridotta di L. 27.000.000.000.

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.2.1.1.4926 «Contributi statali non utilizzati per l'estinzione del mutuo novennale di cui alla l.r. 13/95, destinati al ripiano dei disavanzi degli esercizi dal 1987 al 1993 delle aziende di trasporto pubblico locale», è incrementata di L. 27.000.000.000;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 2 della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 4, della l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR2000019]

[2.1.0]

D.G.R. 31 MARZO 2000 - n. 6/49245

### Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 50, quinto comma della l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Bilancio e controllo di gestione - 1° provvedimento

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 50, IV e V comma della l.r. 34/78 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la l.r. 15 gennaio 2000 n. 4 «Bilancio di previsione 2000 e bilancio pluriennale 2000/2002» e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.d.g. 46997 del 19 novembre 1999 con il quale si dispone, tra l'altro, di riscrivere le somme relative a cancellazioni di impegni corrispondenti a residui passivi perenti a suo tempo assunti sul cap. 1.3.1.2.553 per L. 48.400.600, sul cap. 3.2.4.1.20 per L. 267.688.050, sul cap. 4.2.4.2.108 per L. 269.321.799, sul cap. 2.5.3.2.575 per L. 122.000.000, sul cap. 2.2.1.2.554 per L. 180.000.000, sul cap. 4.4.8.2.110 per L. 72.761.457, sul cap. 4.4.8.2.1145 per L. 795.046.980 e quindi per un importo complessivo di L. 1.755.218.886, di cui alla tabella seguente:

N. d.g.r. N. d.d.g.	Impegno	Sub- impegno	Capitolo	Importo	Anno di perenz.
46997/99	118/73	=	1.3.1.2.553	38.195.600	1976
46997/99	119/73	=	1.3.1.2.553	10.205.000	1976
<b>TOTALE</b>				<b>48.400.600</b>	
46997/99	106/73	=	3.2.4.1.20	267.688.050	1976
<b>TOTALE</b>				<b>267.688.050</b>	
46997/99	192/73	=	4.2.4.2.108	151.570	1976
46997/99	192/73	02	4.2.4.2.108	7.477.090	1976
46997/99	192/73	09	4.2.4.2.108	3.374.750	1976
46997/99	192/73	01	4.2.4.2.108	6.534.200	1976
46997/99	192/73	24	4.2.4.2.108	17.996.000	1976
46997/99	192/73	23	4.2.4.2.108	5.248.315	1976
46997/99	192/73	21	4.2.4.2.108	3.000.520	1976
46997/99	192/73	20	4.2.4.2.108	4.492.880	1976
46997/99	192/73	27	4.2.4.2.108	2.185.500	1976
46997/99	320/76	=	4.2.4.2.108	2.469.449	1979
46997/99	769/75	03	4.2.4.2.108	216.391.525	1978
<b>TOTALE</b>				<b>269.321.799</b>	
46997/99	347/76	27	2.5.3.2.575	5.000.000	1979
46997/99	347/76	100	2.5.3.2.575	30.000.000	1979
46997/99	2173/77	02	2.5.3.2.575	7.000.000	1980
46997/99	2173/77	26	2.5.3.2.575	20.000.000	1980
46997/99	2173/77	41	2.5.3.2.575	13.000.000	1980
46997/99	2173/77	49	2.5.3.2.575	15.000.000	1980
46997/99	2173/77	73	2.5.3.2.575	32.000.000	1980
<b>TOTALE</b>				<b>122.000.000</b>	
46997/99	426/74	17	2.2.1.2.554	60.000.000	1977
46997/99	426/74	30	2.2.1.2.554	60.000.000	1977
46997/99	426/74	31	2.2.1.2.554	60.000.000	1977
<b>TOTALE</b>				<b>180.000.000</b>	
46997/99	340/76	04	4.4.8.2.110	332.062	1979
46997/99	340/76	14	4.4.8.2.110	72.429.395	1979
<b>TOTALE</b>				<b>72.761.457</b>	
46997/99	341/76	=	4.4.8.2.145	598.606.450	1979
46997/99	1375/78	=	4.4.8.2.145	196.440.530	1981
<b>TOTALE</b>				<b>795.046.980</b>	

Visto il d.p.g.r. n. 1441 del 25 gennaio 2000 «Reiscrizioni alla competenza dell'esercizio finanziario 2000 di economie di spese con vincolo di destinazione, accertate sui fondi perenti dell'esercizio finanziario 1999, ai sensi degli artt. 50 e 71 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni e conseguenti variazioni da apportare al bilancio di previsione 2000;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2000 e successivi;

Verificato altresì da parte del dirigente del servizio bilancio e ragioneria la regolarità dell'istruttoria e delle proposte delle deliberazioni sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 31 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. Di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2000 le seguenti variazioni:

**STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:**

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.3.2.1.2798 «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese vincolate per l'esercizio di funzioni normali» è ridotta di L. 267.688.050.

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.3.2.2.2799 «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese vincolate per l'attuazione di programmi di sviluppo» è ridotta di L. 1.487.530.836.

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.3.1.2.553 «Fondo regionale per la montagna» è incrementata di L. 48.400.600.

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.4.1.20 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate dal ministero agricoltura e foreste» è incrementata di L. 267.688.050.

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.2.4.2.108 «Contributi in capitale per la sistemazione generale di strade provinciali - 4<sup>a</sup> quota del quadriennio 1975/1976» è incrementata di L. 269.321.799.

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.1.2.554 «Impiego della quota regionale del fondo integrativo statale destinata alla concessione di contributi a comuni e consorzi di comuni per la costruzione di asili nido» è incrementata di L. 180.000.000.

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.4.8.2.110 «Programma di completamento di opere pubbliche di competenza regionale» è incrementata di L. 72.761.457.

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.4.8.2.145 «Finanziamento degli oneri sopravvenuti nella esecuzione di opere pubbliche già di competenza statale ed i cui procedimenti amministrativi vanno definiti dalla Regione» è incrementata di L. 795.046.980.

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.5.3.2.575 «Finanziamento del programma 1978-1982 di edilizia scolastica» è incrementata di L. 122.000.000.

2. Di trasmettere il presente atto di variazione del bilancio alla competente commissione consiliare ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 50, comma 4, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 49, comma 4 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20000110]

[2.1.0]

**D.G.R. 31 MARZO 2000 - N. 6/49246**

**Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 2, della l.r. 1 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Sanità (l. 228 del 16 luglio 1997) - 15° provvedimento**

**LA GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 49, secondo comma della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, così modificato dall'art. 1 della l.r. 31 marzo 1978, n. 35 e dall'art. 22, secondo comma, della l.r. 25 novembre 1986, n. 55, nonché dall'art. 17 della l.r. 14 dicembre 1991, n. 33 che consente di disporre, con deliberazione della giunta regionale, le variazioni al bilancio relative ad assegnazioni dello Stato o dell'Unione Europea di fondi a destinazione vincolata;

Vista la l.r. 15 gennaio 2000, n. 4 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000/2002» e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 6 del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 1997, n. 228, che autorizza il ministro della sanità a disporre una rilevazione straordinaria di tutti i capi bovini presenti nelle aziende da latte, tramite i servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali;

Visto il decreto del direttore generale del dipartimento degli alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria del ministero della sanità del 15 settembre 1999 che autorizza il pagamento della somma di L. 448.376.200 a favore della regione Lombardia per le finalità di cui alla legge sopracitata;

Vista la quietanza della tesoreria centrale dello Stato n. 4 del 12 ottobre 1999 che trasferisce alla regione Lombardia la somma di L. 448.376.200;

Vista la nota prot. H1.2000.0008030 del 9 febbraio 2000 della Direzione Generale Sanità, con la quale si chiede di iscrivere in bilancio la somma di L. 448.376.200;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2000 e successivi;

Verificato altresì da parte del dirigente del servizio bilancio e ragioneria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, trentunesimo comma, della l. 15 maggio 1997 n. 127;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2000 le seguenti variazioni:

**STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:**

- al titolo 2, categoria 1 è istituito il capitolo 2.1.5251 «Assegnazione statale per la rilevazione straordinaria di tutti i capi bovini presenti nelle aziende da latte» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 448.376.200.

**STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:**

- all'ambito 2, settore 3, obiettivo 3, è istituito il capitolo 2.3.3.1.5252 «Spese per la rilevazione straordinaria di tutti i capi bovini presenti nelle aziende da latte» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 448.376.200.

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 2 della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 4, della l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20000111]

[5.3.2]

**D.G.R. 31 MARZO 2000 - N. 6/49320**

**Integrazione della d.g.r. n. 41714 del 26 febbraio 1999, avente per oggetto «Determinazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 5 l.r. n. 14/98, dei criteri per la formazione dei piani cave provinciali», con la normativa tecnica di riferimento dei piani cave provinciali**

**LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la l.r. 8 agosto 1998, n. 14 «Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava» che ha abrogato la l.r. 30 marzo 1982, n. 18, in materia di cave, e successive modificazioni;

Visto il 3° comma dell'art. 2 della l.r. 14/98, ove è previsto che i criteri, le direttive e le istruzioni per la formazione dei piani cave provinciali sono deliberati dalla Giunta regionale «sentito il comitato tecnico di cui all'art. 34 ed acquisito il parere obbligatorio della commissione competente, che si esprime entro 60 giorni della ricezione della relativa proposta; decorso tale termine, la Giunta regionale può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere»;

Visto il 1° comma dell'art. 5 della sopracitata l.r. n. 14/98 che prevede quanto segue: «la Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri per la formazione dei piani provinciali ai sensi dell'art. 2, comma terzo»;

Richiamata la d.g.r. 26 febbraio 1999 n. 6/41714 avente per oggetto: «Determinazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 5 della l.r. 14/98 dei criteri per la formazione dei piani cave provinciali»;

Ritenuto di integrare i criteri di cui al punto precedente con una normativa tecnica dei piani cave provinciali che costituisce il quadro di riferimento cui le provincie si devono attenere nella formazione dei singoli piani cave provinciali;

Visto il parere n. 1698 espresso dal comitato tecnico consultivo regionale per le attività estrattive di cava nella seduta del 17 dicembre 1999, favorevole alla citata normativa tecnica dei piani cave provinciali, così come riportata nell'allegato 1 alla d.g.r. 6/47916 del 28 gennaio 2000;

Vista la propria precedente d.g.r. n. 6/47916 del 28 gennaio 2000 relativa a: «Integrazione della d.g.r. n. 41714 del 26 febbraio 1999, avente per oggetto: «Determinazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 5 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14, dei criteri per la formazione dei piani cave provinciali», con una normativa tecnica di riferimento dei piani cave provinciali. Richiesta di parere alla commissione consiliare, ai sensi del terzo comma dell'art. 2 della l.r. n. 14/98;

Visto il parere n. 1318 espresso dalla competente commissione consiliare nella seduta del 29 febbraio 2000, favorevole all'ulteriore corso del provvedimento in argomento con le seguenti osservazioni al testo della normativa tecnica allegata alla d.g.r. n. 6/47916 del 28 gennaio 2000:

1) art. 26 (Sparo mine): si suggerisce una formulazione meno discrezionale, tale da eliminare l'eventualità di prescrizioni non omogenee da parte delle diverse provincie;

2) conseguentemente, occorre verificare se analoghe formulazioni discrezionali non ricorrano in altri articoli della normativa tecnica, al fine di modificarle;

3) si richiede inoltre di sottoporre a valutazione tecnica le osservazioni presentate dalla Provincia di Como in data 27 gennaio 2000 (prot. 735), con particolare riferimento all'art. 20 (Terreno vegetale) ed all'art. 12 (Distanza dai confini di proprietà), come di seguito esposte:

«Art. 20: *Terreno vegetale*»

Le prescrizioni date nell'articolo relativamente alle modalità di accantonamento del terreno vegetale derivante dallo scolturamento dei terreni da coltivare (cumuli di sezione triangolare di altezza e di larghezza pari a 3 metri) sembrano poco applicabili ai casi pratici. A titolo di esempio, per un'area di 10.000 mq in cui è presente un cappellaccio di 1,5 m, se il materiale deve essere accantonato secondo i cumuli prescritti, si dovrebbe disporre di un'area di altrettanti 10.000 mq;

Art. 12: *Distanza dai confini di proprietà*.

La distanza minima stabilita tra il ciglio dello scavo e il perimetro dell'area in disponibilità (10 metri) sembra eccessiva visto il carattere temporaneo dello scavo e considerato che nella maggior parte dei casi la morfologia dell'area viene ripristinata alla situazione originaria.

Diverso sarebbe il discorso per distanze da manufatti o simili (recinzioni in muratura, fabbricati, etc.)».

Ritenuto, sulla base delle osservazioni di cui al precedente punto, di assumere le seguenti determinazioni in merito al testo della normativa tecnica di riferimento allegata alla d.g.r. 6/47916 del 28 gennaio 2000:

- soppressione dell'art. 26;

- conferma, a seguito delle valutazioni tecniche richieste dalla commissione consiliare, degli artt. 12 (Distanza dai confini di proprietà) e 20 (Terreno vegetale);

Ritenuto di integrare i criteri, determinati ai sensi del 1° comma dell'art. 5 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14 con precedente d.g.r. n. 41714 del 26 febbraio 2000, con la normativa tecnica di riferimento, cui le provincie devono attenersi nella formazione dei piani cave provinciali, così come riportata nell'allegato A) al presente atto;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 31 della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di integrare i criteri, determinati ai sensi del 1° comma dell'art. 5 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14 con precedente d.g.r. n. 41714 del 26 febbraio 2000, con la normativa tecnica di

riferimento, cui le provincie devono attenersi nella formazione dei piani cave provinciali, riportata nell'allegato A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante;

2) di disporre la pubblicazione del presente atto, completo dell'allegato A), sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

ALLEGATO A)

### **Legge 14/98 – Nuove norme per la disciplina e coltivazione di sostanze minerali di cava**

## **NORMATIVA TECNICA DEI PIANI CAVE PROVINCIALI**

### **Indice**

#### **TITOLO I: Contenuti, definizioni e ambiti d'applicazione**

- Art. 1: Contenuti del Piano
- Art. 2: Ambito di applicazione
- Art. 3: Definizioni
- Art. 4: Elementi costitutivi del piano cave
- Art. 5: Ambiti territoriali estrattivi
- Art. 6: Cave di recupero
- Art. 7: Cave di riserva per opere pubbliche
- Art. 8: Giacimenti sfruttabili

#### **TITOLO II: Norme tecniche comuni**

- Art. 9: Progetto di gestione produttiva degli ambiti territoriali estrattivi
- Art. 10: Progetto attuativo e programma economico finanziario
- Art. 11: Distanza da opere e manufatti
- Art. 12: Distanza dai confini di proprietà
- Art. 13: Individuazione e delimitazione dell'area di coltivazione
- Art. 14: Recinzione della cava e misure di sicurezza
- Art. 15: Contesti storici, archeologici e paleontologici
- Art. 16: Materiale di scarto
- Art. 17: Stoccaggi di materiali di cava
- Art. 18: Apertura di nuove fronti di cava
- Art. 19: Fasi di coltivazione
- Art. 20: Terreno vegetale
- Art. 21: Drenaggio delle acque
- Art. 22: Piste di servizio
- Art. 23: Cave comprese nello stesso ambito
- Art. 24: Tutela delle acque sotterranee
- Art. 25: Tutela della permeabilità dell'acquifero

#### **TITOLO III: Norme particolari per la coltivazione**

##### **Capo I: ghiaia-sabbia e detriti**

- Art. 26: Fronte al termine della coltivazione
- Art. 27: Fronte in corso di coltivazione
- Art. 28: Ciglio di scavo
- Art. 29: Pendenza del fondo cava
- Art. 30: Profondità massima di scavo nelle cave a secco
- Art. 31: Scavi sotto falda

##### **Capo II: argilla e torbe**

- Art. 32: Fronte al termine della coltivazione
- Art. 33: Fronte in corso di coltivazione
- Art. 34: Profondità massima di scavo nelle cave a secco
- Art. 35: Scavi sotto falda

##### **Capo III: pietre ornamentali**

- Art. 36: Tipologia di attività
- Art. 37: Fronte al termine della coltivazione
- Art. 38: Fronte in corso di coltivazione
- Art. 39: Modalità particolari di coltivazione
- Art. 40: Verifica di stabilità per la coltivazione in sotterraneo

##### **Capo IV: altre rocce**

- Art. 41: Fronte al termine della coltivazione
- Art. 42: Fronte in corso di coltivazione
- Art. 43: Modalità particolari di coltivazione
- Art. 44: Ciglio di scavo
- Art. 45: Verifica di stabilità per la coltivazione in sotterraneo

#### **TITOLO IV: Recupero ambientale**

- Art. 46: Modalità di esecuzione delle opere di recupero e comunicazioni
- Art. 47: Recupero provvisorio e opere di compensazione
- Art. 48: Opere in verde

- Art. 49: Riutilizzo delle aree di cava  
 Art. 50: Recupero ad uso naturalistico  
 Art. 51: Recupero ad uso agricolo  
 Art. 52: Recupero ad uso ricreativo e a verde pubblico attrezzato  
 Art. 53: Recupero ad uso insediativo  
 Art. 54: Recupero del fondo cava, dei gradoni e delle scarpate meno acclivi  
 Art. 55: Recupero delle scarpate più acclivi e riporti al piede  
 Art. 56: Recupero ambientale delle cave di pietra ornamentale  
 Art. 57: Perimetro dei laghi di falda  
 Art. 58: Garanzie finanziarie

#### Titolo V: Norme finali e transitorie

- Art. 59: Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni  
 Art. 60: Deroghe alla normativa tecnica

### Titolo I Contenuti, definizioni e ambiti d'applicazione

#### Art. 1 - Contenuti del Piano

Il Piano delle Cave della Provincia di ..... è stato elaborato in conformità a «I criteri e le direttive per la formazione dei Piani provinciali delle cave» emanati dalla Regione Lombardia con delibera della Giunta regionale n. 6/41714 del 26 febbraio 1999, in applicazione dell'art. 5 della legge regionale n. 14 del 8 agosto 1998 e nel rispetto dei contenuti dell'art. 6 della medesima legge.

In particolare il Piano Cave:

- individua i giacimenti sfruttabili;
- identifica gli ambiti territoriali estrattivi, compresi quelli ubicati nelle aree protette ai sensi della l.r. 86/83;
- definisce i bacini territoriali di produzione a livello provinciale;
- individua le aree di riserva di materiali inerti, da utilizzare esclusivamente per le occorrenze di opere pubbliche;
- identifica le cave cessate da sottoporre a recupero ambientale;
- stabilisce la destinazione d'uso delle aree per la durata dei processi produttivi e la loro destinazione finale al termine dell'attività estrattiva;
- determina, per ciascun ambito territoriale estrattivo, i tipi e le quantità di sostanze di cava estraibili, in rapporto ad attività estrattiva esistente, consistenza del giacimento, caratteristiche merceologiche, tecnologie di lavorazione, bacini di utenza (provinciali-nazionali);
- stabilisce le normative generali applicabili a tutte le attività estrattive per la coltivazione e il recupero ambientale che devono essere osservate per ciascun bacino territoriale di produzione in rapporto alle caratteristiche idrogeologiche, geotecniche ed al tipo di sostanze di cava estraibili.

#### Art. 2 - Ambito di applicazione

Il Piano Cave si applica ai materiali di seconda categoria di cui al r.d. 29 luglio 1927 n. 1443 disciplinati dalla l.r. 8 agosto 1998 n. 14 «Nuove norme per la disciplina di sostanze minerali di cava».

#### Art. 3 - Definizioni

Al fine dell'applicazione del presente Piano si intende per:

a) **Ambito territoriale estrattivo:** l'unità territoriale di riferimento in cui è consentita l'attività estrattiva nel periodo di validità del piano cave; può comprendere uno o più insediamenti produttivi ciascuno costituito da cava, impianti ed attività connesse.

*Sono individuati nell'allegato A e contraddistinti dalla sigla ATE + settore (minuscolo) + numero progressivo di identificazione ambito (es. ATEg10)*

a1) **Area estrattiva:** area in cui è prevista l'estrazione di sostanze minerali di cava. È identificata all'interno dell'ambito territoriale estrattivo.

a2) **Cava:** unità dell'ambito territoriale estrattivo caratterizzata da omogeneità di conduzione dell'attività estrattiva. È identificata all'interno dell'area estrattiva di ogni ambito territoriale estrattivo.

*Sono individuate nell'allegato A e contraddistinte dalla sigla C + numero.*

a3) **Area impianti e di stoccaggio:** aree incluse nell'A.T.E. adibite ad attività di lavorazione, trasformazione e deposito temporaneo del materiale estratto e/o lavorato;

*Sono individuate nell'allegato A.*

a4) **Area per le strutture di servizio:** aree incluse nell'A.T.E. adibite a strutture connesse all'attività estrattiva (uffici, autorimesse, magazzini, strade di accesso, piste perimetrali ecc.).

*Sono individuate nell'allegato A.*

Le aree di servizio possono essere individuate sia all'interno che all'esterno dell'area estrattiva

a5) **Area di Rispetto:** area, inclusa nell'A.T.E., circostante le aree definite in precedenza necessaria a garantire un corretto rapporto tra l'area d'intervento ed il territorio adiacente.

*Sono individuate nell'allegato A.*

b) **Cava di recupero:** cava cessata in cui è consentita la temporanea ripresa dell'attività estrattiva al solo fine di consentire il recupero ambientale secondo tempi e modalità stabiliti nel progetto di sistemazione ambientale.

*Sono individuate nell'allegato B e contraddistinte dalla sigla R + settore + numero progressivo.*

c) **Cava di riserva:** cava destinata alla produzione di materiali inerti da utilizzare esclusivamente per le occorrenze di opere pubbliche.

*Sono individuate nell'allegato C e contraddistinte dalla sigla P + settore + numero progressivo.*

d) **Giacimento sfruttabile:** parte del territorio provinciale interessata dalla presenza di risorse minerali di cava priva di vincoli non eliminabili e ostacoli che ne impediscano lo sfruttamento.

*Sono individuati nell'allegato D e contraddistinti dalla sigla G.*

#### Art. 4 - Elementi costitutivi del Piano Cave

Il Piano Cave è costituito dai seguenti elementi:

- Relazione Tecnica con:

- individuazione dei giacimenti sfruttabili;
- indicazione dei bacini di utenza;
- analisi dei fabbisogni e stima quantitativa dei materiali da estrarre;
- definizione dei bacini di produzione;
- definizione degli ambiti estrattivi territoriali;
- determinazione dell'assetto finale dell'area estrattiva e destinazione finale dell'ambito territoriale estrattivo;
- identificazione delle cave cessate;
- identificazione delle aree di riserva di materiale inerte per opere pubbliche.

- Normativa Tecnica:

Norme di attuazione del Piano Cave Provinciale con i seguenti allegati:

- All. A - Schede e carte degli ambiti estrattivi (1:10.000);
- All. B - Schede e carte delle Cave di recupero (1:10.000);
- All. C - Schede e Carte delle Cave di Riserva (1:10.000);
- All. D - Schede e Carte dei Giacimenti sfruttabili (1:10.000);

- Elementi istruttori:

- relazione dei fabbisogni e relative produzioni;
- relazione geologico mineraria con i seguenti allegati:
  - All. Carta idrogeologica in scala 1:50.000;
  - All. Carta delle risorse (geomineraria) in scala 1:10.000;
- Relazione relativa all'uso del suolo e alla vegetazione con il seguente allegato:
  - All. Carta dell'uso del suolo e della vegetazione in scala 1:10.000;
- Relazione ambientale e vincoli con il seguente allegato:
  - All. Carta dei vincoli in scala 1:10.000.

#### Art. 5 - Ambiti territoriali estrattivi

Nell'allegato A sono individuati gli ambiti territoriali estrattivi all'interno dei quali possono essere attivate le nuove cave o l'ampliamento di cave già attive, sulla base di progetti presentati ai sensi degli artt. 9-10 delle presenti norme, in conformità alle prescrizioni contenute nelle schede relative ad ogni singolo ambito territoriale.

#### Art. 6 - Cave di recupero

Nell'allegato B sono individuate le cave di recupero; il riassetto e la sistemazione ambientale di tali cave possono essere

autorizzati sulla base di progetti presentati, in conformità alle prescrizioni contenute nelle schede relative ad ogni singola cava di recupero o unitariamente a più cave di recupero.

#### Art. 7 – Cave di riserva per opere pubbliche

Nell'allegato C sono individuate le cave di riserva, la cui attivazione può essere autorizzata, sulla base di progetti presentati in conformità con le presenti norme, solo nel caso di affidamento dei lavori di costruzione dell'opera pubblica per la cui realizzazione sono state previste e per i quantitativi di materiali strettamente necessari all'esecuzione dell'opera stessa.

#### Art. 8 – Giacimenti sfruttabili

Nell'allegato D sono individuati i giacimenti sfruttabili, così come definiti al precedente art. 3. I giacimenti costituiscono prescrizioni del piano cave agli effetti dell'art. 10 della l.r. 14/98; incompatibili prescrizioni da parte del PRG comunale, anche successivi allo scadere dell'efficacia del piano, dovranno essere motivate tenendo conto delle conseguenze sulla risorsa.

### **Titolo II** **Norme tecniche comuni**

#### Art. 9 – Progetto di gestione produttiva degli ambiti territoriali estrattivi

Il progetto degli ambiti territoriali estrattivi, di cui all'art. 11 della l.r. 14/98 deve contenere:

1. Rilievo planialtimetrico in scala idonea dell'ambito territoriale estrattivo con la rappresentazione di tutti i servizi ed infrastrutture di uso pubblico e l'individuazione di capisaldi e di specifici punti fissi inamovibili di riferimento, con l'indicazione della quota s.l.m. la cui monografia deve essere riportata a margine;

2. Progetto della coltivazione redatto da tecnico iscritto ad ordine professionale idoneo completo di:

– Relazione geologica ed idrogeologica sui terreni interessati alla coltivazione, anche mediante indagini geognostiche e geofisiche, con determinazione delle sezioni litostratigrafiche e delle caratteristiche geotecniche e geomeccaniche

– Relazione tecnica sul progetto di coltivazione che specifici, sulla base dei dati geologici ed idrogeologici:

- consistenza del giacimento coltivabile;
- profondità della falda freatica e/o della falda artesianiana;
- le fasi temporali dello sfruttamento, le modalità ed il metodo di coltivazione del giacimento anche in relazione alle caratteristiche ed alla potenzialità dei macchinari impiegati;
- l'eventuale localizzazione delle aree di discarica se rese necessarie dal tipo di materiale e dalle modalità di coltivazione con l'indicazione delle loro principali caratteristiche;
- calcoli di stabilità dei profili di sicurezza dei terreni durante ed al termine della coltivazione;

– Tavole grafiche riportanti i principali lotti di coltivazione e la situazione al termine dell'escavazione.

3. Progetto delle opere necessarie al recupero ambientale durante e al termine della coltivazione costituito da:

– Relazione tecnica che specifichi le opere previste, i tempi di realizzazione, i costi previsti, l'assetto finale dell'area di cava collegato alle aree limitrofe, la destinazione dei terreni coltivati;

– Tavole grafiche riportanti le singole fasi di recupero ambientale, l'assetto finale e la destinazione dell'area al termine dei lavori di recupero ambientale.

#### Art. 10 – Progetto attuativo e programma economico finanziario

Il progetto attuativo, di cui all'art. 14 – comma 1 – lettera f) della l.r. 14/98, deve contenere:

1. Rilievo planialtimetrico in scala (1:500/1:1000/1:2000) dell'area oggetto della richiesta di autorizzazione, nonché delle aree precedentemente cavate e delle zone limitrofe con la rappresentazione di tutti i servizi ed infrastrutture di uso pubblico esistenti su dette aree, riferimenti catastali e l'individuazione di specifici punti fissi inamovibili di riferimento, con l'indicazione della quota s.l.m. la cui monografia deve essere riportata a margine.

2. Progetto della coltivazione redatto da tecnico iscritto ad ordine professionale idoneo completo di:

– Relazione tecnica sul progetto di coltivazione che specifici, sulla base dei dati geologici ed idrogeologici:

- profondità massima di escavazione;
- profondità della falda freatica e/o della falda artesianiana;
- volume coltivabile e la produzione media annua prevista;
- fasi temporali dello sfruttamento, modalità e metodo di coltivazione del giacimento anche in relazione alle caratteristiche ed alla potenzialità dei macchinari impiegati;

• eventuale localizzazione delle aree di discarica se rese necessarie dal tipo di materiale e dalle modalità di coltivazione con l'indicazione delle loro principali caratteristiche;

• calcoli di stabilità dei profili di sicurezza dei terreni durante ed al termine della coltivazione;

– Relazione tecnica riguardante l'analisi preliminare dei principali problemi di sicurezza del lavoro connessi all'esecuzione del progetto di coltivazione con l'indicazione delle soluzioni progettuali adottate per ridurre al minimo i pericoli per gli addetti nonché per garantire il rispetto delle norme in materia antinfortunistica e di protezione dell'ambiente di lavoro ai sensi della vigente legislazione;

– Tavole grafiche riportanti:

• fase di sistemazione del cantiere, scopertura del terreno installazione di impianti di servizio e viabilità relativa alla cava;

• situazione alla fine di ogni fase di coltivazione;

• situazione dell'area di scavo al termine della coltivazione e sezioni quotate;

– Computo metrico del volume da estrarre con indicazione di:

- volumi da mandare a discarica;
- volumi di materiale utile per ogni singola fase;
- volumi da reimpiegare per le fasi di recupero;
- volumi del cappellaccio (terreno superficiale) accantonato.

3. Progetto delle opere necessarie al recupero ambientale durante e al termine della coltivazione costituito da:

– Relazione tecnica che specifichi le opere previste, il programma di manutenzione delle stesse durante e al termine della coltivazione, i tempi di realizzazione, i costi previsti, la morfologia e la destinazione finale dei terreni coltivati.

– Tavole grafiche in scala uguale a quelle del progetto di coltivazione riportanti le singole fasi di recupero ambientale, l'assetto finale e la destinazione dell'area al termine dei lavori di recupero ambientale.

– Computo metrico e stima dei costi delle opere previste suddivisi per ogni singola fase d'intervento.

4. Programma degli interventi di mitigazione ambientale con l'indicazione dei criteri e delle modalità operative atte a ridurre l'interferenza dell'attività estrattiva con l'ambiente circostante.

5. Programma economico finanziario, di cui all'art. 14 – comma 1 – lettera g), deve contenere:

– le caratteristiche qualitative del materiale con i programmi di certificazione;

– l'utilizzazione e la destinazione dei prodotti commerciabili;

– i sistemi di abbattimento, carico e trasporto del materiale, le macchine impiegate, le caratteristiche e la potenzialità degli impianti di trattamento degli inerti con indicazione dello schema strutturale e di flusso dei medesimi;

– i programmi di investimento relativi a macchine ed impianti la cui introduzione deve essere anche finalizzata al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori ed alla tutela dell'ambiente di lavoro.

#### Art. 11 – Distanze da opere e manufatti

Le distanze minime degli scavi a cielo aperto ed in sotterraneo da opere e manufatti, fatte salve disposizioni di legge più restrittive, sono quelle previste dalle vigenti Norme di Polizia Mineraria.

La distanza minima da abitazioni deve essere determinata dalle previsioni di impatto acustico e dalle vibrazioni, nonché sulla base degli interventi atti a ridurre l'impatto visivo ed acustico e la dispersione delle polveri. Tale distanza non deve comunque essere inferiore a quella prevista dalle norme di polizia mineraria.

Per opere e manufatti non previsti dalle suddette norme, i

progetti devono comunque prevedere distanze idonee tali da garantirne la completa sicurezza.

#### Art. 12 – Distanza dai confini di proprietà

La distanza minima tra il ciglio di scavo ed il perimetro dell'area in disponibilità è stabilita in 10 m; per le cave di pietra ornamentale tale distanza è stabilita in 5 m. Qualora l'altezza complessiva dello scavo sia inferiore a 10 m, la citata distanza minima dovrà essere pari alla profondità, ma comunque non inferiore a 4 m.

La distanza minima da luoghi cinti da muro è stabilita in 20 m e potrà essere ridotta fino a 10 m previo accordo tra i confinanti.

Le distanze di cui sopra si intendono misurate in orizzontale dal ciglio superiore di scavo e sono determinate previa verifica delle condizioni di stabilità delle scarpate.

#### Art. 13 – Individuazione e delimitazione dell'area di coltivazione

L'area interessata dalla coltivazione deve essere chiaramente individuata sul terreno, attraverso la collocazione di punti fissi inamovibili. Tali punti devono essere collocati in posizione topografica favorevole e comunque in maniera che da ognuno di essi si possa vedere il precedente ed il successivo. La posizione e la numerazione dei punti sul terreno devono avere riscontro nella apposita cartografia allegata al provvedimento di autorizzazione. La posizione delle stazioni di misura utilizzate per l'esecuzione del rilievo topografico di base, ovvero i caposaldi di riferimento delle misure, devono essere posizionate sul terreno mediante chiodi topografici inseriti su plinti di cemento o su basi inamovibili.

Almeno due dei suddetti punti fissi dovranno essere inquadrati nel sistema cartografico nazionale appoggiandosi a vertici di triangolazione dell'Istituto Geografico Militare.

#### Art. 14 – Recinzione della cava e misure di sicurezza

Il perimetro dell'area interessata dalla coltivazione, ove accessibile, deve essere recintata con rete metallica dell'altezza non inferiore a m 1,80 o con altro mezzo prescritto nel provvedimento di autorizzazione. Segnali ammonitori di pericolo, indicanti la presenza di attività estrattiva, devono essere collocati lungo la recinzione ad intervalli non superiori a m 50 ed in posizione tale che da ogni cartello sia visibile il cartello precedente e quello successivo.

Gli accessi alla cava devono essere chiusi al di fuori dell'orario di lavoro.

Al fine di evitare, per scarsa visibilità, cadute accidentali dal ciglio di cava deve essere mantenuta libera dalla vegetazione arbustiva una fascia di rispetto di almeno m 3.

Dovranno essere adottate tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente legislazione mineraria e di prevenzione infortuni e di sicurezza del lavoro – fatte salve disposizione di legge più restrittive, riferite a casi particolari – in ordine alla conduzione dei lavori di scavo, carico e trasporto materiali e di segnaletica di sicurezza nei confronti di terzi.

#### Art. 15 – Contesti storici – archeologici e paleontologici

La ditta autorizzata dovrà far pervenire alla Sovrintendenza Archeologica della Lombardia la comunicazione dei lavori di scolturamento di ogni lotto di coltivazione almeno 15 giorni prima dell'inizio degli stessi.

Qualora durante la coltivazione vengano alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico l'esercente dovrà sospendere i lavori di scavo, comunicando immediatamente il ritrovamento alle Autorità.

#### Art. 16 – Materiale di scarto

Il materiale di scarto, incluso il «cappellaccio» non considerabile terreno vegetale, di norma deve essere sistemato nell'area di cava durante ed al termine della coltivazione, oppure essere valorizzato come sottoprodotto per usi diversi qualora non sia necessario alle opere di sistemazione morfologica e di recupero ambientale.

Il terreno vegetale non costituisce scarto di cava e deve essere integralmente ricollocato in sito durante ed al termine dell'attività estrattiva, ai sensi dell'art. 20 (*Terreno vegetale*) delle presenti norme.

#### Art. 17 – Stoccaggi di materiali di cava

Le aree di stoccaggio dei materiali devono essere definite e delimitate in modo da non compromettere la sicurezza del lavoro e le opere di recupero ambientale, evitando con misure idonee la dispersione di polveri.

È vietato lo scarico diretto con autocarri lungo le scarpate dei cumuli di materiali sciolti.

#### Art. 18 – Apertura di nuove fronti di cava

Le nuove fronti di cava devono essere aperte tenendo conto dell'impatto sul paesaggio e sull'ambiente. Se necessario si dovranno prevedere idonee opere di mitigazione, secondo procedure fissate dal progetto.

#### Art. 19 – Fasi di coltivazione

La coltivazione delle cave deve avvenire per fasi, di durata da stabilire nel provvedimento autorizzativo, al fine di assicurare il progressivo recupero ambientale.

#### Art. 20 – Terreno vegetale

La rimozione e l'accantonamento del terreno vegetale devono procedere contestualmente alle fasi di coltivazione interessate, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio ed i danni alle colture ed alla vegetazione. Il terreno vegetale deve essere conservato temporaneamente in cava o nelle immediate vicinanze per essere ricollocato nell'area di cava a seguito della coltivazione. Nell'atto di autorizzazione deve essere indicato il luogo di conservazione qualora non sia nell'area di cava.

Gli accumuli temporanei di terreno vegetale non devono superare i 3 m di altezza con una base con lato minore non superiore a 3 m. Qualora la base abbia dimensioni maggiori di 3 m l'altezza dei cumuli deve essere contenuta entro 1 m. Qualora a causa della morfologia dei luoghi o per altre ragioni tecniche non sia possibile conservare il terreno vegetale con le modalità sopraindicate o non sia possibile separare il terreno vegetale dal cappellaccio allora, previa verifica delle condizioni chimico-fisiche del terreno all'atto della stesura, devono essere apportate le opportune correzioni dando preferenza a composti di origine organica.

#### Art. 21 – Drenaggio delle acque

L'ingresso in cava delle acque di dilavamento deve essere evitato attraverso la costruzione di adeguate opere di captazione e deflusso collegate con la rete di smaltimento naturale e/o artificiale esistente.

Se necessario, le acque piovane ricadenti nell'area di cava devono essere smaltite tramite una adeguata rete di canali di drenaggio mantenuta in efficienza.

Qualora la morfologia dei luoghi non consenta di evitare l'ingresso in cava di acque superficiali la rete interna deve essere adeguatamente dimensionata in modo da garantirne il corretto smaltimento.

#### Art. 22 – Piste di servizio

La larghezza minima e la pendenza massima delle piste di servizio per la circolazione di mezzi cingolati e/o gommati devono essere opportunamente dimensionate ed indicate in progetto in funzione delle caratteristiche costruttive e d'impiego dei mezzi di scavo, carico e trasporto impiegati e delle esigenze di sicurezza dei lavori e degli addetti.

#### Art. 23 – Cave comprese nello stesso ambito

Nel caso di cave comprese nello stesso ambito territoriale estrattivo la Provincia può chiedere progetti di coltivazione e recupero coordinati al fine di conseguire il corretto sfruttamento della risorsa, le migliori condizioni di sicurezza ed il recupero ambientale finale coerente con le previsioni del Piano.

#### Art. 24 – Tutela delle acque sotterranee

Per ogni ambito territoriale estrattivo, fatte salve eventuali prescrizioni riportate al successivo Titolo III, la Provincia prescrive, ove necessario, opere e misure per la definizione ed il monitoraggio idrochimico e idrodinamico delle acque di falda.

Le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione di tali opere, la frequenza delle misure freaticometriche e delle analisi nonché i parametri idrochimici da rilevare sono stabiliti nell'atto di autorizzazione o, quando necessario, anche in corso d'esercizio.

Gli esiti delle analisi e delle misure devono essere trasmessi, a cura della ditta esercente l'attività estrattiva, all'Ufficio Cave della Provincia ed al Comune competente per territorio.

#### Art. 25 – Tutela della permeabilità dell'acquifero

Per limitare gli effetti di riduzione della permeabilità dell'acquifero le acque provenienti dall'impianto di selezione e

lavaggio, se non trattate in impianti di riciclaggio, devono essere immerse in differenti vasche idonee alla sedimentazione, alla chiarificazione e allo smaltimento delle acque, indicate nel provvedimento autorizzativo, fermo restando le norme vigenti in materia di tutela delle acque.

### **Titolo III Norme particolari per la coltivazione**

#### **Capo I: ghiaia, sabbia e detriti**

##### *Art. 26 – Fronte al termine della coltivazione*

L'altezza massima dei gradoni, la larghezza minima delle relative pedate e l'inclinazione delle scarpate di ogni gradone, ottenuta modellando il materiale in posto, al termine della coltivazione non devono superare i valori limite di seguito indicati:

Altezza massima del gradone: m 8; (m 5 in depositi sabbiosi)

Pedata minima del gradone: m 4;

Inclinazione massima dell'alzata: 35°.

I parametri geometrici, adottati in sede progettuale, devono essere comunque definiti in funzione della stabilità locale e generale a lungo termine del pendio e delle esigenze tecniche del recupero ambientale progettato in congruenza alla destinazione finale; in ogni caso il fattore di sicurezza risultante dall'analisi di stabilità non deve essere inferiore a 1,3.

##### *Art. 27 – Fronte in corso di coltivazione*

L'altezza delle fronti di scavo deve essere commisurata ai mezzi ed alle tecniche di scavo adottati e non dovrà superare 10 m.

Il progetto di coltivazione, ai fini delle esigenze di sicurezza dei lavori, deve definire le inclinazioni delle fronti di avanzamento in corso di coltivazione e la larghezza minima della pedata di ogni singolo gradone.

##### *Art. 28 – Ciglio di scavo*

Il ciglio superiore dello scavo deve essere sempre raggiungibile con apposite strade o rampe percorribili con mezzi meccanici cingolati o gommati. Le rampe devono essere mantenute in efficienza fino al completamento delle opere di recupero ambientale.

Nelle cave di detrito di roccia, qualora la morfologia dei luoghi non consenta quanto sopra, il ciglio superiore di scavo dovrà essere accessibile con idonei mezzi meccanici dalla pedata del gradone più elevato della fronte di cava che dovrà avere una altezza non superiore a 5 m.

##### *Art. 29 – Pendenza del fondo cava*

La pendenza del piazzale di fondo cava non deve essere inferiore allo 0,5%. Nelle cave a fossa la linea di massima pendenza del fondo cava deve essere disposta parallelamente alla direzione delle linee di flusso della falda.

##### *Art. 30 – Profondità massima di scavo nelle cave a secco*

Nelle nuove cave e nell'ampliamento delle cave esistenti di ghiaia e sabbia la profondità massima di escavazione deve mantenersi almeno a 2 m al di sopra del massimo livello noto raggiunto dalla falda freatica nell'ultimo decennio.

Tale franco può essere ridotto a 0,5 m nel caso di cave con fronte unico non superiore a 8 m; in tal caso la quota del piano al termine del recupero ambientale dovrà essere riportata almeno 1 m al di sopra del massimo livello noto raggiunto dalla falda freatica.

Nell'ampliamento di cave esistenti la profondità massima di escavazione deve essere definita in modo da consentire che le quote di recupero finale si raccordino opportunamente con quella di recuperi esistenti.

##### *Art. 31 – Scavi sotto falda*

L'attività estrattiva sotto falda deve essere limitata alla falda libera senza creare comunicazione tra la stessa e le falde profonde e deve rispettare, al termine della coltivazione, i seguenti parametri:

- In caso di ampliamento lungo la direzione di flusso della falda la dimensione massima dovrà essere determinata con particolare attenzione alla struttura idrogeologica locale;

- Lungo le sponde del lago di cava deve essere mantenuta una fascia pianeggiante di almeno 10 m; tale fascia, per le cave con fronte in parte a secco, per altezza superiore a 5 m, deve essere realizzata a 2 m sopra il livello massimo decennale di riferimento registrato per la falda libera;

- Lungo la scarpata deve essere realizzato un gradone sommerso con pedata minima di almeno 2 m, posta 1 m al di sotto del livello minimo registrato nell'ultimo decennio;

- La scarpata, nel tratto compreso tra la fascia pianeggiante e il gradone sommerso, deve avere una inclinazione non superiore a 15 gradi (1:4);

- La scarpata sommersa, al di sotto della quota minima di escursione della falda, deve avere un'inclinazione non superiore a 27 gradi (1:2)

Tali parametri geometrici devono essere comunque definiti in sede progettuale in funzione della stabilità e delle esigenze tecniche del recupero ambientale progettato in congruenza alla destinazione finale.

#### **Capo II: argilla e torbe**

##### *Art. 32 – Fronte al termine della coltivazione*

L'altezza massima dei gradoni, la larghezza minima delle relative pedate e l'inclinazione delle scarpate di ogni gradone, ottenuta modellando il materiale in posto, al termine della coltivazione, non devono superare i valori limite di seguito indicati:

Altezza massima del gradone: m 8;

Pedata minima del gradone: m 4;

Inclinazione massima dell'alzata: 25° rispetto al piano orizzontale

I parametri geometrici devono essere comunque definiti in sede progettuale in funzione della stabilità locale e generale a lungo termine del pendio e delle esigenze tecniche del recupero ambientale progettato, in funzione della destinazione finale; in ogni caso, il fattore di sicurezza risultante dall'analisi di stabilità non deve essere inferiore a 1,3.

Potranno essere tollerate pendenze superiori solo qualora vengano previste adeguate opere di consolidamento, progettate secondo i criteri di ingegneria naturalistica.

##### *Art. 33 – Fronte in corso di coltivazione*

L'altezza delle fronti di scavo deve essere commisurata ai mezzi ed alle tecniche di scavo adottati e non dovrà superare 8 m.

Il progetto di coltivazione, ai fini delle esigenze di sicurezza dei lavori, deve definire le inclinazioni delle fronti di avanzamento in corso di coltivazione e la larghezza minima della pedata di ogni singolo gradone.

##### *Art. 34 – Profondità massima di scavo nelle cave a secco*

Nelle nuove cave la profondità massima di escavazione deve mantenersi almeno a m 1 al di sopra del massimo livello noto raggiunto dalla falda freatica nell'ultimo decennio.

Tale franco può essere ridotto a m 0,5 nel caso di cave con profondità massima di scavo non superiore a m 8.

Nell'ampliamento di cave esistenti la profondità massima di escavazione deve essere definita in modo da consentire che le quote di recupero finale si raccordino opportunamente con quella di recuperi esistenti.

##### *Art. 35 – Scavi sotto falda*

L'attività estrattiva sotto falda deve essere limitata alla falda libera, senza creare comunicazione tra la stessa e le falde profonde, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- in caso di ampliamento lungo la direzione di flusso della falda, la dimensione massima dello scavo dovrà essere determinata con particolare attenzione alla struttura idrogeologica locale;

- deve essere realizzato un gradone sommerso, con pedata minima di almeno 2 m, posto a 0,5 m al di sotto del minimo livello freatico registrato;

- i parametri geometrici in falda devono essere comunque definiti in sede progettuale, in funzione della stabilità e delle esigenze tecniche del recupero ambientale, progettato in funzione della destinazione finale.

#### **Capo III: pietre ornamentali**

##### *Art. 36 – Tipologia di attività*

Si definiscono i seguenti tipi di attività estrattive di pietre ornamentali:

a) cave di marmo, calcare da taglio, graniti o altro materiale a conformazione compatta non stratificata;

b) cave di materiale lapideo con significativa presenza nel

giacimento di stratificazioni o famiglie di discontinuità, rocce metamorfiche scistose o a struttura gneissica;

*Art. 37 – Fronte al termine della coltivazione*

Per le cave di cui alla lettera a) del precedente art. 36, l'altezza massima ammissibile del singolo gradone non dovrà essere superiore a metri 30. Per particolari ambiti estrattivi potranno essere previste altezze massime dei gradoni ridotte, in funzione delle caratteristiche geomeccaniche medie del materiale oggetto di sfruttamento.

L'altezza massima dei gradoni delle cave di cui alla lettera b) del precedente art. 36 non potrà essere superiore a metri 20, con eccezione delle cave di ardesia, per le quali, in funzione di particolari favorevoli condizioni strutturali, il singolo gradone non dovrà superare metri 30 di altezza.

L'effettiva altezza del gradone, entro i limiti indicati nei precedenti commi, sarà definita dal progetto, in funzione delle verifiche di stabilità condotte e delle modalità di recupero ambientale adottate.

Qualora per la coltivazione del giacimento utile nelle cave di pietra ornamentale occorra asportare il cappellaccio, i gradoni risultanti non dovranno superare le altezze previste per le attività di cui ai capi I, II e IV del presente Titolo, in funzione della tipologia di materiale costituente il cappellaccio stesso. In ogni caso la conformazione di tali gradoni dovrà essere giustificata in sede di verifica di stabilità.

L'inclinazione del gradone per le cave di cui alla lettera a) del precedente art. 36 sarà definita in funzione delle verifiche di stabilità e delle modalità di recupero ambientale adottate. Nel caso di taglio al monte con filo, catena o mediante splitting con esplosivo, è ammissibile l'inclinazione fino a 90°.

L'inclinazione del gradone per le cave di cui alla lettera b) del precedente articolo 36, nel caso di stratificazione a frana-poggio, dovrà coincidere, effettuate le opportune verifiche di stabilità, con l'andamento degli strati. Si potrà derogare dalla norma precedente nel caso di inclinazione degli strati inferiore a 35° ed in assenza di giunti di stratificazione o di discontinuità con riempimento in materiale fine. La pedata dei singoli gradoni per le cave di cui al precedente articolo dovrà essere tale da assicurare la stabilità globale della fronte di scavo ed il corretto recupero ambientale.

Limitate deroghe alle suddette prescrizioni potranno essere consentite per le cave in attività alla data di entrata in vigore dei nuovi piani cave provinciali.

*Art. 38 – Fronte in corso di coltivazione*

Nelle cave di pietra ornamentale, i parametri geometrici di coltivazione dovranno essere commisurati ai mezzi e alle tecniche di scavo adottate e saranno determinati in funzione delle esigenze di sicurezza dei lavori.

*Art. 39 – Modalità particolari di coltivazione*

In fase di coltivazione dovranno essere privilegiate le metodologie di abbattimento che riducono al minimo gli scarti ed aumentano la qualità dei blocchi prodotti. Potrà essere prevista una fase di sperimentazione per l'utilizzo di tecnologie innovative di taglio.

*Art. 40 – Verifica di stabilità per la coltivazione in sotterraneo*

La verifica di stabilità per le attività estrattive in sotterraneo dovrà essere effettuata con le metodologie della meccanica delle rocce, eventualmente utilizzando una modellazione ad elementi finiti o definiti, a tutela della sicurezza dei lavoratori e per impedire fenomeni di crollo o subsidenza a giorno a seguito della conduzione degli scavi in sotterraneo.

La fase di progettazione dei vuoti dovrà essere preceduta dalla necessaria acquisizione dei dati geomeccanici della formazione rocciosa, con indagini in situ e di laboratorio.

**Capo IV: altre rocce**

*Art. 41 – Fronte al termine della coltivazione*

L'altezza e/o la profondità massima di escavazione, l'altezza massima di ciascun gradone, la larghezza minima della relativa pedata e l'inclinazione delle scarpate, ottenuta modellando il materiale in posto, al termine della coltivazione, non devono superare i valori limite indicati nelle schede che identificano ogni singolo ambito territoriale estrattivo ed ogni singola area di recupero; non devono comunque essere superati i seguenti parametri:

- Altezza massima del gradone: m 20
- Pedata minima del gradone: pari a 2/5 dell'altezza del gradone.

Per particolari tipi di materiali di cava, potranno essere previsti parametri geometrici più restrittivi in funzione delle caratteristiche geomeccaniche medie degli stessi e indicati nelle relative singole schede.

I parametri geometrici, adottati in sede progettuale, devono essere comunque definiti, tenendo conto dei limiti massimi sopra indicati, in funzione della stabilità locale e generale a lungo termine del pendio e delle esigenze tecniche del recupero ambientale progettato in congruenza alla destinazione finale.

*Art. 42 – Fronte in corso di coltivazione*

Nelle cave di roccia le inclinazioni delle fronti di scavo in corso di coltivazione nonché la larghezza minima della pedata di ogni singolo gradone devono essere commisurate ai mezzi ed alle tecniche di scavo adottati e saranno progettate e realizzate in funzione delle esigenze di sicurezza dei lavori.

L'altezza delle fronti di scavo in corso di coltivazione non deve superare i valori limite indicati nelle schede che identificano ogni singolo ambito territoriale estrattivo ed ogni singola area di recupero.

*Art. 43 – Modalità particolari di coltivazione*

La coltivazione delle cave deve avvenire per lotti dall'alto verso il basso, per fette o gradoni discendenti, partendo dal limite superiore dell'area autorizzata, in maniera da assicurare un progressivo recupero della fronte di cava.

*Art. 44 – Ciglio di scavo*

Il ciglio superiore dello scavo deve essere sempre raggiungibile con apposite strade o rampe percorribili con mezzi meccanici cingolati o gommati. Le rampe devono essere mantenute in efficienza fino al completamento delle opere di recupero ambientale per eventuali successivi interventi di manutenzione e controllo. Qualora la morfologia dei luoghi non consenta quanto sopra, il ciglio superiore di scavo dovrà essere accessibile con idonei mezzi meccanici dalla pedata del gradone più elevato della fronte di cava.

*Art. 45 – Verifica di stabilità per la coltivazione in sotterraneo*

Per le cave del presente capo si applica quanto disposto nel precedente art. 40 (*Verifica di stabilità per la coltivazione in sotterraneo*).

**Titolo IV  
Recupero ambientale**

*Art. 46 – Modalità di esecuzione delle opere di recupero e comunicazioni*

Le opere di recupero ambientale devono essere progettate e eseguite per «fasi di recupero» contestualmente ai lavori di coltivazione.

Il progetto deve tendere alla minimizzazione delle aree denudate o comunque degradate, anche da attività progressiva, prevedendo che le zone esaurite vengano recuperate all'utilizzazione finale prevista e pianificando i tempi di recupero.

La rimodellazione dei versanti deve tendere a morfologie congruenti con le destinazioni d'uso previste e con l'ambiente circostante.

I progetti di recupero devono tener conto sia degli aspetti territoriali relativi ai previsti utilizzi del suolo, sia degli aspetti ecosistemici, con specifico riferimento alle connessioni con le reti ecologiche circostanti.

Ogni anno, il titolare dell'autorizzazione comunica al Comune competente per territorio le opere di recupero eseguite.

*Art. 47 – Recupero provvisorio e opere di compensazione*

Le fronti abbandonate transitoriamente dalle coltivazioni sono comunque soggette a recupero morfologico.

Le fronti di cava s'intendono abbandonate transitoriamente dalla coltivazione mineraria qualora le indicazioni di Piano prevedano l'avanzamento dell'attività estrattiva nelle aree contigue.

Qualora all'interno di un ambito estrattivo siano presenti zone abbandonate transitoriamente dalla coltivazione, la ditta esercente è tenuta ad effettuare opere di compensazione nell'area di rispetto.

Ad eccezione delle cave di cui al precedente art. 7 (*cave di riserva per opere pubbliche*), qualora, entro l'anno successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione, la ditta esercente l'attività di cava non abbia inoltrato istanza di ampliamento, il recupero delle fronti «provvisorie» deve essere reso definitivo.

*Art. 48 – Opere in verde*

Le specie erbacee, arbustive ed arboree da impiegare devono essere individuate nel progetto di recupero ambientale.

L'elenco dettagliato delle specie previste deve essere riportato a margine della cartografia corrispondente.

Nel caso in cui la copertura vegetale non sia omogenea, in termini di disposizione e di composizione, i limiti delle consociazioni previste devono essere rappresentati in cartografia.

Ove necessario, si devono progettare opere di ingegneria naturalistica atte a garantire la migliore riuscita degli interventi di recupero.

Il progetto dovrà prevedere anche la fase temporale nella quale dovrà essere garantita la buona riuscita dei lavori di recupero ambientale mediante interventi di prima manutenzione o tendenti ad eliminare eventuali problemi sorti nei primi tempi successivi alla realizzazione delle opere di recupero.

*Art. 49 – Riutilizzo delle aree di cava*

In ciascun ambito estrattivo o cava di recupero ambientale possono coesistere, in conformità con le destinazioni finali previste, zone con differenti modalità di riassetto del suolo.

Le indicazioni contenute nei successivi artt. 50 – 51 – 52 – 53 che individuano i quattro principali tipi di recupero ambientale, si riferiscono ad aree omogenee specificate nelle schede che identificano ogni singolo ambito estrattivo ed ogni singola cava di recupero.

Le opere di recupero devono essere finalizzate alle specifiche destinazioni di riutilizzo delle aree di cava e possono anche interessare aree limitrofe a quelle definite dal perimetro della cava.

*Art. 50 – Recupero ad uso naturalistico*

La rinaturalizzazione deve condurre alla creazione di fitocenosi in grado di evolvere, con ridotto intervento nel tempo, verso un ecosistema in equilibrio con l'ambiente.

La rinaturalizzazione va finalizzata all'inserimento dell'ambito estrattivo nel paesaggio, favorendo soluzioni progettuali mirate al contenimento degli effetti morfologici indotti dall'escavazione e migliorative rispetto alle condizioni limite indicate dai precedenti artt. 26 (*Fronte al termine della coltivazione*), 32 (*Fronte al termine della coltivazione*), 37 (*Fronte al termine della coltivazione*) e 41 (*Fronte al termine della coltivazione*).

La sistemazione morfologica al termine delle opere di rinaturalizzazione deve garantire comunque la stabilità delle scarpate ed il controllo dall'erosione del terreno superficiale di riporto anche mediante opere di regimazione idraulica ed idonei interventi di ingegneria naturalistica.

I parametri geometrici e le soluzioni progettuali adottate, in funzione della stabilità del pendio e della vegetazione, devono garantire il successo dell'intervento di rinaturalizzazione previsto.

Per tutti gli interventi le specie arboree, arbustive ed erbacee da utilizzarsi devono essere individuate tra le specie autoctone. La collocazione di alberi ed arbusti e la loro consociazione dovrà tener conto delle esigenze ecologiche di ciascuna specie.

Sia la disposizione e la forma degli appezzamenti imbosciti che la distribuzione delle piante al loro interno devono essere irregolari al fine di evitare una innaturale monotonia; le distanze di impianto devono essere tali da permettere la riunione in collettivo delle singole piante in tempi relativamente contenuti.

Il regolare deflusso delle acque superficiali va garantito in conformità a quanto disposto dall'art. 21 (*Drenaggio delle acque*) delle presenti norme.

*Art. 51 – Recupero ad uso agricolo*

Il recupero ambientale ad uso agricolo, arboricoltura compresa, è volto alla formazione di un ecosistema il cui equilibrio deve essere garantito mediante le attività colturali. I parametri geometrici e le soluzioni tecniche adottate devono essere definiti nel progetto di recupero in funzione delle colture previste, dei mezzi impiegati e delle successive lavorazioni del terreno al fine di garantire le condizioni di stabilità del pendio ed il controllo dei processi erosivi.

Anche nel recupero ad uso agricolo dovrà essere prevista la creazione di elementi di incremento del valore paesaggistico e faunistico quali filari, siepi e siepi arborate.

*Art. 52 – Recupero ad uso ricreativo e a verde pubblico attrezzato*

Il recupero ambientale ad uso ricreativo e a verde pubblico attrezzato è volto alla realizzazione di aree destinate ad accogliere servizi ed attrezzature a funzione ricreativa.

I parametri geometrici e le soluzioni tecniche adottate verranno definiti nel progetto di recupero in funzione dei servizi e delle attrezzature previste.

La morfologia deve essere compatibile con le possibilità di accesso nonché con l'allacciabilità alle infrastrutture tecniche e civili.

La sistemazione definitiva deve, in ogni caso, garantire l'equilibrio idrogeologico dell'area di intervento e deve essere definita dai relativi progetti attuativi.

La superficie impermeabilizzata non deve superare il 15% dell'area destinata ad uso ricreativo.

*Art. 53 – Recupero ad uso insediativo*

Le eventuali destinazioni ad uso insediativo quali servizi, attività industriali e produttive in generale e abitazioni sono soggette alle vigenti normative urbanistiche.

La sistemazione definitiva deve in ogni caso garantire l'equilibrio idrogeologico dell'area residua e deve essere definita dal relativo progetto di attuazione richiamato al precedente art. 10 (*Progetto Attuativo e programma economico finanziario*).

*Art. 54 – Recupero del fondo cava, dei gradoni e delle scarpate meno acclivi*

Sulle pedate dei gradoni, sul fondo cava ed in genere su tutte le aree a pendenza non superiore a 35 gradi, scarpate comprese, deve essere steso uno strato di terreno idoneo a permettere la vitalità a lungo termine delle specie vegetali che il progetto prevede di mettere a dimora.

Qualora il terreno non fosse idoneo si devono apportare le opportune correzioni dando la preferenza a prodotti di origine organica.

La superficie delle scarpate, prima della stesura del terreno, deve essere sufficientemente rugosa per favorire la tenuta del terreno riportato.

La superficie dei piazzali, prima della stesura del terreno, deve essere «rippata» al fine di togliere gli effetti della compattazione.

Nelle zone in cui siano previsti impianti arborei lo spessore del terreno non deve essere comunque inferiore a m 0,50 sui piazzali e sulle pedate dei gradoni e a m 0,30 sulle scarpate.

Nelle zone in cui siano previsti inerbimenti o cespugliamenti, tale spessore del terreno non deve essere comunque inferiore a m 0,2. Lo spessore del terreno si considera misurato ad assestamento avvenuto.

Nel recupero ad uso naturalistico, almeno l'80% delle superfici deve essere interessata da impianti realizzati con specie arboree e arbustive.

Le zone non interessate dagli impianti arborei ed arbustivi devono essere inerbite utilizzando miscugli di sementi composti da specie rustiche colonizzatrici adatti alle condizioni stagionali con equilibrata distribuzione tra graminacee e leguminose ed altre specie complementari.

Il progetto deve prevedere il programma delle cure colturali degli impianti e degli altri interventi di manutenzione delle opere eseguite ivi compresa l'irrigazione ove necessaria.

Le opere di rinaturalizzazione, di ingegneria naturalistica e di rinverdimento, relativamente ai tipi di recupero di cui ai precedenti artt. 50 (*Recupero ad uso naturalistico*) e 52 (*Recupero ad uso ricreativo e a verde pubblico attrezzato*), devono essere realizzate sulla base di un progetto redatto da un tecnico diplomato o laureato in discipline attinenti.

*Art. 55 – Recupero delle scarpate più acclivi e riporti al piede*

Sulle scarpate delle cave di cui al titolo III – capo IV, con inclinazione superiore a 35 gradi si devono eseguire interventi di idrosemina di specie erbacee ed arbustive e/o altri interventi di ingegneria naturalistica al fine di favorire l'insediamento della vegetazione nelle fratture della roccia e negli anfratti. Sono fatte salve diverse previsioni contenute nel progetto di recupero.

Qualora sia necessario l'impiego di materiali atti a consolidare la superficie del terreno si deve dare preferenza a materiali biodegradabili.

Ove possibile le scarpate più acclivi devono essere rimodelate mediante riporto di materiale sterile in pezzame in modo da formare cumuli addossati alle alzate dei gradoni con profilo avente inclinazione non superiore a 35 gradi.

I cumuli devono essere ricoperti con uno strato di terreno idoneo ad accogliere impianti arborei ed arbustivi ed a permetterne la vitalità. Questo deve essere preferibilmente scaricato dall'alto e con anticipo rispetto alle operazioni d'impianto al fine di consentirne l'assessamento.

I cumuli potranno interessare anche solo parzialmente i gradoni. In questo caso si devono adottare disposizioni ad intervalli irregolari e sfalsature sulla verticale.

La scelta delle specie da utilizzare per gli impianti e le semine dovrà tenere conto delle condizioni stagionali più difficili e vertere su specie dotate di maggior rusticità.

Gli impianti arborei ed arbustivi devono interessare almeno l'80% delle superfici dei cumuli.

#### *Art. 56 - Recupero ambientale delle cave di pietra ornamentale*

Nel caso delle cave di cui al precedente Titolo III - Capo III, fermo restando quanto previsto dal punto 2 dell'art. 14 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14, le provincie adottano norme specifiche.

#### *Art. 57 - Perimetro dei laghi di falda*

Le sponde dei laghi di cava devono essere modellate in modo compatibile con la destinazione d'uso.

Almeno 1/3 del perimetro del bacino deve essere recuperato mediante l'impianto di specie igrofile arboree ed arbustive.

#### *Art. 58 - Garanzie finanziarie*

La determinazione delle garanzie patrimoniali di cui all'art. 16 della l.r. 14/98, per la parte relativa al costo delle opere di sistemazione morfologica e di recupero ambientale definitivo previste dal progetto autorizzato, dovrà avvenire sulla base dei listini prezzi della CCIAA relativi alla provincia interessata.

### **TITOLO V Norme finali e transitorie**

#### *Art. 59 - Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni*

Anche in funzione della determinazione delle garanzie di cui all'art. 16 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14, l'autorizzazione all'ampliamento di cava è rilasciata previa verifica da parte della Provincia sullo stato di avanzamento delle opere di recupero ambientale indicate nel provvedimento autorizzativo, tenendo conto delle fronti d'avanzamento, delle aree il cui recupero è previsto in tempi successivi alla data di presentazione della domanda di ampliamento e dei piazzali interessati dalla prosecuzione dell'attività estrattiva, in conformità alle indicazioni del vigente Piano Cave, nonché delle situazioni di mancato recupero non imputabili a negligenza dell'operatore nel rispetto della normativa vigente.

#### *Art. 60 - Deroghe alla normativa tecnica*

Le prescrizioni attuative del piano sono vincolanti. Limitate deroghe alla sola Normativa Tecnica di Piano, che non comportino aumenti di volume autorizzabile, possono essere concesse dalla Provincia su motivata richiesta di operatori od Enti Locali, sentita la Consulta Provinciale Cave, limitatamente ai seguenti artt.:

- Titolo II - art. 16 «Materiale di scarto»
- Titolo III - Capo I - art. 26 «Fronte al termine della coltivazione»
- Titolo III - Capo I - art. 27 «Fronte in corso di coltivazione»
- Titolo III - Capo I - art. 29 «Pendenza del fondo cava»
- Titolo III - Capo IV - art. 41 «Fronte al termine della coltivazione»

[BUR20000112]

[4.3.0]

D.G.R. 7 APRILE 2000 - N. 6/49426

**Approvazione calendario di raccolta dei tartufi 2000/2001 ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 8 luglio 1989, n. 24 «Norme in materia di raccolta dei tartufi»**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 8 luglio 1989, n. 24 «Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati in attuazione dei principi della legge 16 dicembre 1985, n. 752»;

Visto l'art. 5 della l.r. 24/1989 che stabilisce che la Giunta regionale predispone e approva i calendari per la raccolta di tartufi;

Vista la nota prot. n. 5100 del 14 febbraio 2000 dell'amministrazione provinciale di Pavia che propone di confermare per il Tuber aestivum l'inizio della raccolta dal 15 settembre 2000 per tutto il territorio a nord della SS n. 9 Emilia;

Considerato che anche l'amministrazione provinciale di Brescia con nota prot. n. 8414 del 13 marzo 2000 chiede di estendere a tutto il territorio provinciale la data di inizio della raccolta per il Tuber aestivum dal 1 di giugno 2000;

Preso atto da parte del dirigente del Servizio proponente, del verbale del sopralluogo effettuato in data 22 giugno 1999 alla presenza del prof. Andreis della Sezione di Botanica Sistemica del Dpt di Biologia, in qualità di presidente del Collegio degli esperti in tartuficoltura, e del dott. Vezzola presidente della Associazione Tartufai Bresciani nel territorio della Provincia di Brescia, conservato agli atti del servizio proponente;

Visto il verbale della seduta del Collegio degli esperti del 16 marzo 2000 agli atti del Servizio proponente che ha espresso parere positivo per la conferma del precedente calendario per tutto il territorio regionale con la sola eccezione della Provincia di Brescia;

Ritenuto da parte del dirigente del Servizio proponente, sulla base delle richieste delle amministrazioni provinciali competenti, di confermare il calendario di raccolta 1999-2000 per tutto il territorio della Regione Lombardia con la sola eccezione del territorio della Provincia di Brescia per il Tuber aestivum ed il quantitativo massimo di raccolta dei tartufi;

Vista la richiesta della Provincia di Brescia corredata dalla documentazione scientifica e dell'esito favorevole del sopralluogo effettuato in data 22 giugno 1999 e recepito dal Collegio degli esperti in data 16 marzo 2000;

Ritenuto opportuno, da parte del dirigente del Servizio proponente, accogliere la richiesta della Provincia di Brescia e quindi di estendere a tutto il territorio provinciale l'apertura anticipata al 1 giugno 2000 del Tuber aestivum, in quanto questa specie di tartufo rappresenta la prevalente risorsa economico-turistica della zona;

Ritenuto altresì, da parte del dirigente del Servizio proponente, per quanto indicato nei punti precedenti del presente provvedimento, di approvare il calendario di raccolta dei tartufi con il quantitativo massimo di raccolta che non può superare chilogrammi 1 (uno) al giorno per persona (fatto salvo il reperimento, di un unico esemplare di peso superiore) riportato nell'allegato A, parte integrante del presente atto, e quindi di provvedere alla pubblicazione dell'estratto del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di esporlo negli albi pretori dei comuni;

Vagliate e fatte proprie le predette considerazioni e motivazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

Delibera

Recepisce le premesse:

1) Di approvare il calendario e il quantitativo massimo di raccolta dei tartufi di cui all'allegato A composto di n. 1 pagina che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

2) Di disporre la pubblicazione dell'estratto della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

## ALLEGATO A

**Calendario di raccolta dei tartufi  
sul territorio regionale 2000-2001**

Provincia	Specie	Periodo raccolta	
		Data apertura	Data chiusura
Bergamo	T. Aestivum	1° agosto	30 novembre
Brescia	T. Aestivum	1° giugno	30 novembre
Como	T. Aestivum	1° agosto	30 novembre
Cremona	T. Aestivum	1° agosto	30 novembre
Lecco	T. Aestivum	1° agosto	30 novembre
Lodi	T. Aestivum	1° agosto	30 novembre
Mantova	T. Aestivum	1° agosto	30 novembre
Milano	T. Aestivum	1° agosto	30 novembre
Pavia a nord della SS n. 9 Emilia	T. Aestivum	15 settembre	30 novembre
Pavia a sud della SS n. 9 Emilia	T. Aestivum	1° agosto	30 novembre
Sondrio	T. Aestivum	1° agosto	30 novembre
Varese	T. Aestivum	1° agosto	30 novembre
Tutto il territorio regionale	T. Magnatum	15 settembre	31 dicembre
Tutto il territorio regionale	T. Melanosporum	15 novembre	15 marzo
Tutto il territorio regionale	T. Brumale var. Mochatum	15 novembre	15 marzo
Tutto il territorio regionale	T. Aestivum var. Uncinatum	1° settembre	31 dicembre
Tutto il territorio regionale	T. Brumale	1° gennaio	15 marzo
Tutto il territorio regionale	T. Albidum Borchii	15 gennaio	30 aprile
Tutto il territorio regionale	T. Macrosporium	1° settembre	31 dicembre
Tutto il territorio regionale	T. Mesentericum	1° settembre	31 gennaio

Il quantitativo di tartufi di cui è concessa la raccolta non può superare chilogrammi 1 (uno) al giorno per persona, fatto salvo il reperimento di un unico esemplare di peso superiore.

**D) CIRCOLARI E COMUNICATI**

[BUR20000113]

[5.1.3]

**COM.R. 4 APRILE 2000 - N. 79**

**Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile**  
**- Incarichi di collaudo assegnati il 15 marzo 2000 e il 29 marzo 2000**

**Incarichi di collaudo assegnati il 15 marzo 2000**

- *Comune di Biassono*  
Lavori FRISL rifiuti - l.r. 33/91 realizzazione piazzola di compostaggio scarti vegetali (II lotto).  
Collaudatore: ing. Franzetti Silvio.
- *Comune di Pegognaga*  
Realizzaz. tre alloggi di ERP programmaz. 92-95 loc. in v. Berlinguer.  
Collaudatore: arch. Cavallara Giuliano.
- *Progetto Vobarno s.r.l.*  
Riconversione aree dismesse ex Falck.  
Corso d'opera e finale.  
Collaudatori in commissione:  
ing. Tiberti Franco  
arch. Testa Pietro (al posto dell'ing. Buratti N.)  
(amm.vo); dr. Falcone Giacomo.
- *Comune di Pioltello*  
Interv. R.E. loc. in via Roma tipologia A.  
Collaudatore: arch. Bartula Erio.

**Incarichi di collaudo assegnati il 29 marzo 2000**

- *Comune di Binasco*  
Lavori di m.s. del Castello Visconteo.  
Collaudatore: arch. Bertoli Gian Carlo.
- *Comune di Tradate*  
Sanatoria.  
Ristrutturazione stabile comunale via IV Novembre.  
Collaudatore: ing. Gadda Enzo.
- *Provincia di Milano*  
S.P. n. 203 «Gaggiano/Binasco» e dir. per Rosate allargam. e rettif. del tronco stradale da Noviglio a Conigo 3° lotto - 2° stralcio lavori di completamento - FRISL.  
Collaudatore: geom. Bartoli Franco.
- *Comune di Garlasco*  
FRISL rifiuti - piattaforma ecologica.  
Collaudatore: geom. Garavaglia Emilio.
- *Città di Seregno*  
FRISL - Riqualificaz. strada di collegam. Seregno-Desio per decongestionamento del traffico mediante realizzazione tracciati viari.  
Collaudatore: geom. Pilli Paolo.
- *Comune di Manerba del Garda*  
Costruz. porto in loc. Dusano di Manerba.  
Collaudatore: geom. Perego Alvaro.
- *ALER di Lecco*  
Intervento in Ballabio loc. via Verdi.  
Collaudatore: ing. Cozzi Anna.
- *ALER di Varese*  
Intervento in Sesto Calende loc. Crociera/Abazia - via Montello.  
Collaudatore: geom. Landoni Stefano.
- *Comune di Brusaporto*  
Interv. R.E. tipologia A.  
Collaudatore: arch. Antonini Stefano.

Milano, 30 marzo 2000

Il direttore generale: Mariogiovanni Sfondrini

**E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI**

[BUR20000114]

[3.1.0]

**D.D.G. 26 GENNAIO 2000 - N. 1677****Direzione Generale Interventi Sociali - Modifica dello Statuto dell'I.P.A.B. denominata «Casa di Riposo Varni-Agnetti» con sede legale in comune di Godiasco (PV)**

IL DIRETTORE GENERALE

Omissis

Decreta

1. di apportare allo Statuto vigente dell'I.P.A.B. «Casa di Riposo Varni-Agnetti» con sede in Godiasco (PV) le modifiche approvate con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ente 22 settembre 1999 che si sostanziano nella modifica degli artt. :

- 4 - 3° comma - che assume la seguente formulazione «Al presidente ed ai consiglieri compete rispettivamente un'indennità di carica mensile e/o gettone di presenza la cui misura è determinata in base ai criteri che stabilirà la Regione Lombardia in sede di riforma della legislazione sulle I.P.A.B. in corso di approvazione»;

- 13 che assume la seguente formulazione «I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere se non sono muniti della firma del presidente e di quella del direttore»;

- 14 - 2° comma - che assume la seguente formulazione «Responsabile della gestione amministrativa è il coordinatore previsto nella p.o. che svolge altresì la funzione di assistere il consiglio di amministrazione redigendo i relativi verbali di deliberazione»;

2. di disporre la notifica del presente atto all'istituzione interessata e la comunicazione del provvedimento medesimo all'A.S.L., O.R.E.CO. e comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

p. Il direttore generale della direzione interventi sociali  
Il dirigente dell'ufficio enti istituzionali e organizzazioni del III settore: Adriano Vignali

[BUR20000115]

[3.1.0]

**D.D.G. 24 FEBBRAIO 2000 - N. 4407****Direzione Generale Interventi Sociali - Depubblicizzazione dell'I.P.A.B. denominata «Istituto Giovanni XXIII», con sede legale in comune di Clusone (BG) in applicazione delle ll.rr. 27 marzo 1990, nn. 21 e 22. Conseguente riconoscimento alla stessa della personalità giuridica di diritto privato**

IL DIRETTORE GENERALE

Omissis

Decreta

- di accogliere per le motivazioni richiamate in premessa e sulla base delle risultanze acquisite e contenute nella scheda istruttoria e di valutazione allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, la richiesta di depubblicizzazione e di conseguente riconoscimento della personalità giuridica privata avanzata dall'originaria I.P.A.B. denominata «Istituto Giovanni XXIII» avente sede legale in comune di Clusone (BG);

- di dichiarare che l'Istituzione denominata «Istituto Giovanni XXIII» avente sede legale in comune di Clusone (BG), eretta in ente morale con dispaccio luogotenenziale 22 luglio 1852 n. 13093 e già in possesso di personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di istituzione pubblica di assistenza e beneficenza ai sensi e per gli effetti di cui alla l. 6972/1890, è depubblicizzata ed è nel contempo riconosciuta ad ogni conseguente effetto quale ente morale con personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile;

- di dare atto che in dipendenza della mutata natura della propria personalità giuridica ed a far tempo dalla data di avvenuta pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia:

- la predetta istituzione non è più soggetta alla normativa in vigore riguardante le II.P.P.A.B. ma si applica alla stessa ad ogni conseguente effetto, come previsto dall'art. 5 - 2° comma - della l.r. 21/1990, il regime giuridico degli enti morali assistenziali privati giuridicamente riconosciuti.

- l'istituzione medesima continua ad essere retta ed amministrata secondo le norme del proprio Statuto, approvato con d.g.r. 21 novembre 1999 n. 32534, che permane in vigore per le parti non esclusivamente riferibili alle II.P.P.A.B. e non incompatibili quindi con il nuovo quadro di riferimento normativo.

- è fatto obbligo agli amministratori della predetta istituzione, ai sensi dell'art. 5 - 1° comma - della l.r. 21/1990, di provvedere a richiederne la registrazione nel registro delle persone giuridiche private previsto dall'art. 33 Cod. Civ. entro quindici giorni successivi alla pubblicazione;

- decorre infine il termine di 90 gg., previsto dall'art. 4 - 2° comma - del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338 come convertito con legge 7 dicembre 1989 n. 389, per l'esercizio del diritto d'opzione, da parte del personale dipendente già in atto al mantenimento del regime pensionistico obbligatorio e del trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente degli ee.ll.;

- di disporre infine per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 3 - 4° comma - e per gli effetti di cui all'art. 5 - 2° comma - della l.r. 21/1990 nonché per la comunicazione dello stesso all'istituzione interessata, all'O.R.E.CO. ed all'A.S.L. territorialmente competenti, al comune di sede legale ed agli enti previdenziali di competenza.

p. Il direttore generale della direzione interventi sociali  
Il dirigente dell'ufficio enti istituzionali e organizzazioni del III settore: Adriano Vignali

[BUR20000116]

[5.1.3]

**D.D.G. 15 MARZO 2000 - N. 6362****Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile - ENEL s.p.a. - Direzione Distribuzione Lombardia - Funzione Ingegneria. Cabina elettrica a 132/15 kV di Villongo e relativa linea di allacciamento all'esistente elettrodotto «Gorlago-Iseo» nel comune di Villongo (BG). Asservimento coattivo**

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione della Giunta regionale in data 29 marzo 1996, n. 11069 con la quale l'Enel s.p.a. è stata autorizzata a costruire ed esercire la cabina elettrica a 132/15 kV di Villongo e relativa linea di allacciamento all'esistente elettrodotto «Gorlago-Iseo» nel comune di Villongo (BG) e, contestualmente le relative opere sono state dichiarate di pubblica utilità;

Vista la relazione di stima dell'ufficio del genio civile di Bergamo relativa all'indennità da corrispondere per l'imposizione di servitù sugli immobili interessati alla linea elettrica succitata;

Vista l'ordinanza in data 23 dicembre 1999, n. 247 con la quale è stato disposto il deposito alla tesoreria regionale di dette indennità;

Accertato il loro avvenuto deposito;

Viste le leggi regionali 16 agosto 1982, n. 52 e 9 luglio 1984, n. 33;

Dato atto:

- che la servitù costituita con il presente decreto conferisce all'utente le facoltà indicate dall'art. 121 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, tra le quali, in particolare, quella di tagliare i rami degli alberi che possono causare inconvenienti al servizio elettrico o danni agli impianti,

- che i limiti entro i quali è consentita l'edificazione nell'area asservita sono fissati dal d.m. 21 marzo 1988 e dai d.p.c.m. 23 aprile 1992 e 28 settembre 1995 di esecuzione della l. 28 giugno 1986, n. 339;

Vista la d.g.r. n. 23048 del 20 dicembre 1996 con la quale è stato affidato all'arch. Mariogiovanni Sfondrini l'incarico di direttore generale della Direzione Generale Opere Pubbliche e protezione Civile;

Visto il d.d.g. n. 51039 del 17 gennaio 1998 di «Delega di firma all'arch. Paolo Morazzoni, dirigente del servizio opere di interesse regionale della Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile, di provvedimenti ed atti di competenza del direttore generale»;

Decreta

Art. 1 - Alle condizioni indicate in premessa, è costituita servitù permanente di elettrodotto inamovibile a favore dell'ENEL s.p.a. inerente alla costruzione ed esercizio della cabina

elettrica a 132/15 kV di Villongo e relativa linea di allacciamento all'esistente elettrodotto «Gorlago-Iseo» nel comune amministrativo di Villongo (BG) relativa agli immobili con le caratteristiche specificate nell'elenco A riprodotto in n. 5 fogli per un totale di n. 5 ditte costituente parte integrante del presente decreto.

*Art. 2* – Il presente decreto, a cura e spese dell'ente asservente suddetto, sarà registrato (nonché trascritto) e notificato ai relativi proprietari nelle forme degli atti processuali civili e sarà pubblicato d'ufficio nel bollettino ufficiale della regione.

*Art. 3* – Il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, legge 15 maggio 1997, n. 127.

p. Il direttore generale  
Il dirigente del servizio  
opere d'interesse regionale:  
Paolo Morazzoni

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

N. piano	Ditta catastale	Natura attuale dei fondi	Dati catastali degli immobili						Superficie	Regione agraria	Valore medio L/mq	Coerenze della zona	Consistenza della servitù				Indennità offerta L.	Annotazioni	
			partita o pagina	fog.	mapp.	qualità	classe	Superficie					Superfici m <sup>2</sup>						
								ha					are	cent.	sostegni e/o cabine	Percorrenza			Zona di rispetto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>COMUNE CENSUARIO DI VILONGO</b>																			
1	- Vigani Giuseppe n. a Villongo il 29 settembre 1959 residente a Villongo in via Manzoni, 7/a c.f. VGN GPP 59P29 M045 I - Vigani Roberto n. a Sarnico il 27 aprile 1965 residente a Villongo in via Camozzi, 34/a c.f. VGN RRT 65D271437 H	semin.	117		595/a	semin.	3	0	10	20	7	3.800	mapp. 597 - 2138 - 594/a	0	0	50	50	0	
		semin.			2020 ex 594/a	semin.	3	0	15	54	7	3.800	mapp. 595/a - 2026-590/a	0	0	40	40	0	50.000 Totale indennità
3	- Verga s.r.l. di Polini Giovanni via Piave, 14 Villongo P.I. 00792160160	sem. arb.	1282		1903 ex 223/a	sem. ar.		1	4	70	7	5.050	mapp. 1185 - 588 - 1908	100	38	1002	1040	1	
		sem. arb.	1282		1908 ex 231/a	sem. ar.		0	10	10	7	5.050	mapp. 1903-858	0	17	493	510	0	1.775.000 Totale indennità
5	- Vigani Giuseppe n. a Villongo il 29 settembre 1959 residente a Villongo in via Manzoni, 7/a c.f. VGN GPP 59P29 M045 I - Tallarini Maria n. a Gandosso il 1 aprile 1938 residente a Villongo in via Manzoni, 7 c.f. TLL MRA 38D41 D906 K	indus.	2139		2148	indus.		0	26	71	7	30.000	mapp. 2194 - 828 - 1937	0	0	10	10	0	45.000
6	- Vigani Roberto n. a Sarnico il 27 aprile 1965 residente a Villongo in via Camozzi, 34/a c.f. VGN RRT 65D271437 H - Tallarini Maria n. a Gandosso il 1 aprile 1938 residente a Villongo in via Manzoni, 7 c.f. TLL MRA 38D41 D906 K	indus.	2139		2294	indus.		0	26	71	7	30.000	mapp. 828 - 2148 - 1937	0	28	805	833	0	3.770.000
7	- Bresciani Giacomo n. a Credaro il 22 luglio 1926 ivi residente in via Puccini, 1 domicilio via Camozzi, 6 Villongo c.f. BRS GCM 26L22 D 139 X	indus.	1599		1.937 ex 461/a	sem. arb.		0	36	40	7	30.000	mapp. 2264 - 2148 - 1938 e Carrozeria Morotti	100	22	538	660	1	
		sem.	1997		1984 ex 539/a	sem.		0	22	8	7	3.800	mapp. 1985 - 464/a e via Risorgimento	100	72	1988	2160	1	7.771.000 Totale indennità
		sem.			464/a	sem.		0	41	28	7	3.800	mapp. 1457 464/b 1984 e via Risorgimento		0	180	180	0	

[BUR20000117]

[5.1.3]

D.D.G. 15 MARZO 2000 - N. 6364

**Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile - ENEL s.p.a. - Direzione Distribuzione Lombardia - Funzione Ingegneria. Linea elettrica a 132 kV «Argegno-Mese» nei comuni di Grandola ed Uniti e Menaggio (CO). Asservimento coattivo**

**IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la deliberazione della Giunta regionale in data 19 giugno 1996, n. 14807 con la quale l'ENEL s.p.a. è stata autorizzata a costruire ed esercire la linea elettrica a 132 kV «Argegno-Mese» nei comuni di Grandola ed Uniti e Menaggio (CO) e, contestualmente le relative opere sono state dichiarate di pubblica utilità;

Vista la relazione di stima dell'Ufficio del Genio Civile di Como relativa all'indennità da corrispondere per l'imposizione di servitù sugli immobili interessati alla linea elettrica succitata;

Vista l'ordinanza in data 20 dicembre 1999, n. 246 con la quale è stato disposto il deposito alla tesoreria regionale di dette indennità;

Accertato il loro avvenuto deposito;

Viste le leggi regionali 16 agosto 1982, n. 52 e 9 luglio 1984, n. 33;

Dato atto:

- che la servitù costituita con il presente decreto conferisce all'utente le facoltà indicate dall'art. 121 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, tra le quali, in particolare, quella di tagliare i rami degli alberi che possono causare inconvenienti al servizio elettrico o danni agli impianti,

- che i limiti entro i quali è consentita l'edificazione nell'area asservita sono fissati dal d.m. 21 marzo 1988 e dai d.p.c.m. 23 aprile 1992 e 28 settembre 1995 di esecuzione della l. 28 giugno 1986, n. 339;

Vista la d.g.r. n. 23048 del 20 dicembre 1996 con la quale è stato affidato all'arch. Mariogiovanni Sfondrini l'incarico di direttore generale della Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile;

Visto il d.d.g. n. 51039 del 17 gennaio 1998 di «Delega di firma all'arch. Paolo Morazzoni, dirigente del Servizio Opere di Interesse Regionale della Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile, di provvedimenti ed atti di competenza del direttore generale»;

**Decreta**

**Art. 1** - Alle condizioni indicate in premessa, è costituita servitù permanente di elettrodotto inamovibile a favore dell'ENEL s.p.a. inerente alla costruzione ed esercizio della linea elettrica a 132 kV «Argegno-Mese» nei comuni amministrativi di Grandola ed Uniti e Menaggio (CO) relativa agli immobili con le caratteristiche specificate nell'elenco A riprodotto in n. 2 fogli per un totale di n. 1 ditta costituente parte integrante del presente decreto.

**Art. 2** - Il presente decreto, a cura e spese dell'ente asservente suddetto, sarà registrato (nonché trascritto) e notificato ai relativi proprietari nelle forme degli atti processuali civili e sarà pubblicato d'ufficio nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**Art. 3** - Il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, legge 15 maggio 1997, n. 127.

p. Il direttore generale  
Il dirigente del servizio  
opere d'interesse regionale: Paolo Morazzoni

L.E. 5370

**ELENCO A**

N. piano	Ditta catastale	Natura attuale fondi	partita o pagina	fog.	mapp.	qualità	classe	Superficie		Regione agraria	Valore eff.vo L/mq	Coerenze della zona asservita da nord in senso orario	Consistenza della servitù				Indennità offerta	Annotazioni		
								ha	cent.				sostegni e/o cabine	Percoerenza	Zona di rispetto	Totale			Numero sostegni	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
<b>COMUNE DI GRANDOLA ED UNITI (censuario di GRANDOLA)</b>																				
1	Palma	Enrica	nata a Menaggio (CO) il 18 agosto 1996 poi di Lingeri Egidio nato a Tremezzina (CO) il 12 febbraio 1945 via Ugo Ricci, 4 - 22019 Tremezzo (CO) restante mapp. 1155 - mapp. 257 - mapp. 3585 - restante mapp. 1155 - mapp. 1148	20	1155	U	0	76	70	5	3.000		80	2280	2360	-			Servitù di elettrodotto inamovibile per linea aerea a 132 kV in semplice trama di conduttori e fune di guardia	
<b>COMUNE DI MENAGGIO (censuario di LOVENO)</b>																				
1	Palma	Enrica fu Giuseppe poi di Lingeri Egidio nato a Tremezzina (CO) il 12 febbraio 1945 via Ugo Ricci, 4 - 22019 Tremezzo (CO) restante mapp. 257 - mapp. 258 - restante mapp. 257 - mapp. 259 - mapp. 260 - mapp. 1155	397	3	257	U	0	55	30	5	3.000		85	2065	2150	-			Servitù di elettrodotto inamovibile per linea aerea a 132 kV in semplice trama di conduttori e fune di guardia	
																<b>Totale L. 2.811.000</b>				

[BUR20000118]

[5.1.3]

D.D.G. 15 MARZO 2000 - N. 6365

**Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile - ENEL s.p.a. - Direzione Distribuzione Lombardia - Funzione Ingegneria. Linea elettrica a 132 kV «Cagno-Varese Sud», rifacimento tronco «Malnate-Varese Sud» nei comuni di Malnate, Varese e Gazzada Schianno (VA). Asservimento coattivo**

**IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la deliberazione della Giunta regionale in data 19 giugno 1996, n. 14819 con la quale l'ENEL s.p.a. è stata autorizzata a costruire ed esercire la linea elettrica a 132 kV «Cagno-Varese Sud», rifacimento tronco «Malnate-Varese Sud» nei comuni di Malnate, Varese e Gazzada Schianno (VA) e, contestualmente le relative opere sono state dichiarate di pubblica utilità;

Vista la relazione di stima dell'Ufficio del Genio Civile di Varese relativa all'indennità da corrispondere per l'imposizione di servitù sugli immobili interessati alla linea elettrica succitata;

Vista l'ordinanza in data 15 dicembre 1999, n. 244 con la quale è stato disposto il deposito alla tesoreria regionale di dette indennità;

Accertato il loro avvenuto deposito;

Viste le leggi regionali 16 agosto 1982, n. 52 e 9 luglio 1984, n. 33;

Dato atto:

- che la servitù costituita con il presente decreto conferisce all'utente le facoltà indicate dall'art. 121 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, tra le quali, in particolare, quella di tagliare i rami degli alberi che possono causare inconvenienti al servizio elettrico o danni agli impianti;

- che i limiti entro i quali è consentita l'edificazione nell'area asservita sono fissati dal d.m. 21 marzo 1988 e dai d.p.c.m. 23 aprile 1992 e 28 settembre 1995 di esecuzione della l. 28 giugno 1986, n. 339;

Vista la d.g.r. n. 23048 del 20 dicembre 1996 con la quale è stato affidato all'arch. Mariogiovanni Sfondrini l'incarico di direttore generale della Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile;

Visto il d.d.g. n. 51039 del 17 gennaio 1998 di «Delega di firma all'arch. Paolo Morazzoni, dirigente del Servizio Opere di Interesse Regionale della Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile, di provvedimenti ed atti di competenza del direttore generale»;

**Decreta**

**Art. 1** - Alle condizioni indicate in premessa, è costituita servitù permanente di elettrodotto inamovibile a favore dell'ENEL s.p.a. inerente alla costruzione ed esercizio della linea elettrica a 132 kV nei comuni amministrativi di Malnate e Varese (VA) relativa agli immobili con le caratteristiche specificate nell'elenco A riprodotto in n. 2 fogli per un totale di n. 2 ditte costituente parte integrante del presente decreto.

**Art. 2** - Il presente decreto, a cura e spese dell'ente asservente suddetto, sarà registrato (nonché trascritto) e notificato ai relativi proprietari nelle forme degli atti processuali civili e sarà pubblicato d'ufficio nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**Art. 3** - Il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, legge 15 maggio 1997, n. 127.

p. Il direttore generale  
Il dirigente del servizio  
opere d'interesse regionale: Paolo Morazzoni

L.E. 5318

**ELENCO A**

N. piano	Ditta catastale	Natura attuale fondi	Dati catastali degli immobili				Valore eff.vo L/mq	Coerenze della zona asservita da nord in senso orario	Consistenza della servitù				Indennità offerta (Lit.)	Annotazioni					
			partita o pagina	fog.	mapp.	qualità			classe	superficie ha are cent.	Regione agraria	Superfici m <sup>2</sup>			Percorrenza	Zona di rispetto	Totale	Numero sostegni	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>COMUNE DI MALNATE</b>																			
1	Croci Virginia (prop. per 1/2) nata a Malnate il 3 aprile 1903 - via Dante Alighieri, 1 - 21050 Cantello (VA) bosco ceduo	4419	3 e 6	1737	bosco ceduo	3	0	24	40	4	4.000	mapp. 1739 - restante mapp. 1737 - mapp. 1736 - restante mapp. 1737	18	532	550	-	-	Servitù di elettrodotto inamovibile per linea aerea a 132 kV a doppia tema di conduttori e fune di guardia	
	Premoli Giuseppe (prop. per 1/6) nato a Cantello il 17 febbraio 1931 - via Dante Alighieri, 1 - 21050 Cantello (VA) bosco ceduo	4419	3	1739	bosco ceduo	3	0	8	40	4	4.000	mapp. 1740 - mapp. 1757 - restante mapp. 1739 - mapp. 1737 - restante mapp. 1739	20	580	600	-	-	Servitù di elettrodotto inamovibile per linea aerea a 132 kV a doppia tema di conduttori e fune di guardia	
	Premoli Oreste (prop. per 1/6) nato a Cantello il 31 agosto 1934 - via Val Gardena, 31 - 21100 Varese (VA)												38	1112	1150	-	681.000		
<b>COMUNE AMMINISTRATIVO DI VARESE (censuario BIZZOZERO)</b>																			
1	Fontana Piera (prop. per 2/3) nata a Varese il 26 aprile 1959 - via 25 Aprile, 21 - 21030 Castello Cabiaglio (VA) prato arborato	3350	3	687	sem. arborato	4	0	24	10	4	4.000	mapp. 686 - mapp. 1554 - mapp. 650 - restante mapp. 687 - mapp. 711 - mapp. 678	40	1460	1500	-	-	Servitù di elettrodotto inamovibile per linea aerea a 132 kV a doppia tema di conduttori e fune di guardia con infissione di 1 (uno) sostegno in ferro a traicci nel mappale 678	
	Carcano Giovanna (prop. per 1/3) nata a Bizzozero (VA) il 22 aprile 1927 - via Passo Buole, 8 - 21100 Bizzozero (VA) bosco ceduo	3350	3	711	bosco ceduo	3	0	17	30	4	4.000	mapp. 678 - mapp. 687 - restante mapp. 711 - mapp. 711 - mapp. 717	-	200	200	-	-		
	Bemasconi Angela (usufruttataria parziale) nata a Gaggino il 30 maggio 1911 - via Passo Buole, 8 - 21100 Bizzozero (VA) bosco ceduo	3350	3	678	bosco ceduo	3	0	37	20	4	4.000	mapp. 679 - mapp. 687 - mapp. 711 - mapp. 717 - mapp. 670 - restante mapp. 678	70	1830	2000	1	-		
												100	110	3490	3700	1	2.630.000		

[BUR20000119]

[5.1.3]

D.D.G. 15 MARZO 2000 - N. 6366

**Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile - ENEL s.p.a. - Direzione Distribuzione Lombardia - Funzione Ingegneria. Rifacimento e potenziamento elettrodotto a 132 kV «Turbigo Idraulica-Turbigo Termica» e raccordo con l'esistente elettrodotto «Tornavento» nei comuni di Robecchetto con Induno e Turbigo (MI). Asservimento coattivo**

## IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione della Giunta regionale in data 22 marzo 1996, n. 10687 con la quale l'ENEL s.p.a. è stata autorizzata a costruire ed esercire la linea elettrica a 132 kV «Turbigo Idraulica-Turbigo Termica» e raccordo con l'esistente elettrodotto «Tornavento» nei comuni di Robecchetto con Induno e Turbigo (MI) e, contestualmente le relative opere sono state dichiarate di pubblica utilità;

Vista la relazione di stima del Servizio Opere di Interesse Locale di Milano relativa all'indennità da corrispondere per l'imposizione di servitù sugli immobili interessati alla linea elettrica succitata;

Vista l'ordinanza in data 11 ottobre 1999, n. 242 con la quale è stato disposto il deposito alla tesoreria regionale di dette indennità;

Accertato il loro avvenuto deposito;

Viste le leggi regionali 16 agosto 1982, n. 52 e 9 luglio 1984, n. 33;

Dato atto:

- che la servitù costituita con il presente decreto conferisce all'utente le facoltà indicate dall'art. 121 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, tra le quali, in particolare, quella di tagliare i rami degli alberi che possono causare inconvenienti al servizio elettrico o danni agli impianti;

- che i limiti entro i quali è consentita l'edificazione nell'area asservita sono fissati dal d.m. 21 marzo 1988 e dai d.p.c.m. 23 aprile 1992 e 28 settembre 1995 di esecuzione della l. 28 giugno 1986, n. 339;

Vista la d.g.r. n. 23048 del 20 dicembre 1996 con la quale è stato affidato all'arch. Mariogiovanni Sfondrini l'incarico di direttore generale della Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile;

Visto il d.d.g. n. 51039 del 17 gennaio 1998 di «Delega di firma all'arch. Paolo Morazzoni, dirigente del Servizio Opere di Interesse Regionale della Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile, di provvedimenti ed atti di competenza del direttore generale»;

## Decreta

*Art. 1* - Alle condizioni indicate in premessa, è costituita servitù permanente di elettrodotto inamovibile a favore dell'ENEL s.p.a. inerente alla costruzione ed esercizio della linea elettrica a 132 kV nel comune amministrativo di Turbigo (MI) relativa agli immobili con le caratteristiche specificate nell'elenco A riprodotto in n. 2 fogli per un totale di n. 4 ditte costituenti parte integrante del presente decreto.

*Art. 2* - Il presente decreto, a cura e spese dell'ente asservente suddetto, sarà registrato (nonché trascritto) e notificato ai relativi proprietari nelle forme degli atti processuali civili e sarà pubblicato d'ufficio nel Bollettino Ufficiale della Regione.

*Art. 3* - Il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, legge 15 maggio 1997, n. 127.

p. Il direttore generale  
Il dirigente del servizio  
opere d'interesse regionale: Paolo Morazzoni

N. piano	Ditta catastale	Natura attuale fondi	Dati catastali degli immobili						Superficie ha are cent.	Regione agraria	Valore eff.vo L/mq	Coerenze della zona asservita da nord in senso orario	Consistenza della servitù				Indennità offerta	Annotazioni	
			partita o pagina	fog.	mapp.	qualità	classe	Superfici m²											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	sostegni e/o cabine	Percorrenza	Zona di rispetto	Totale	17	18	19	
<b>COMUNE DI TURBIGO</b>																			
<b>A RISULTANZA ISPEZIONI DEL NUOVO CATASTO TERRENI</b>																			
1	- Turozzi Beppino (propr. per 1/3) nato a Belfiore d'Adige (VR) il 7 aprile 1935 - via Alegosa, 2 - 20029 Turbigo (MI) - Turozzi Rino (propr. per 1/3) nato a Belfiore d'Adige (VR) il 9 aprile 1940 - via Alegosa, 2 - 20029 Turbigo (MI) - Turozzi Bruno (propr. per 1/3) nato a Belfiore d'Adige (VR) il 2 febbraio 1945 - via Alegosa, 2 - 20029 Turbigo (MI)		3755	10	53	prato irriguo	1	0	11	50	5								
	giardino	1	10	(ex 53/a) poi unito al mappale 46	ente urbano	-	0	17	60	5	12.000	100	45	905	1050	1	3.550.000	Servitù di elettrodotto inamovibile in linea aerea a 132 kV a doppia terna di conduttori e fune di guardia con l'infissione di 1 (uno) sostegno in ferro a tralicci.	
(*)																			
<b>A RISULTANZA ISPEZIONI DEL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO</b>																			
	- Turozzi Beppino (propr. per 1/3) nato a Belfiore d'Adige (VR) il 7 aprile 1935 - via Alegosa, 2 - 20029 Turbigo (MI) - Turozzi Rino (propr. per 1/3) nato a Belfiore d'Adige (VR) il 9 aprile 1940 - via Alegosa, 2 - 20029 Turbigo (MI) - Turozzi Bruno (propr. per 1/3) nato a Belfiore d'Adige (VR) il 2 febbraio 1945 - via Alegosa, 2 - 20029 Turbigo (MI)		1002288	10	46	categoria A/4	3												
	giardino																		
												Vedi sopra							
<b>A RISULTANZA ISPEZIONI DEL NUOVO CATASTO TERRENI</b>																			
2	- Soc. Nome Collettivo Officine Meccaniche PAIP Produzione Accessori Impianti Petrolchimici di Turozzi Beppino e C. con sede in Turbigo poi di Turozzi Fratelli di Beppino, Rino e Bruno s.n.c. con sede in Turbigo - via Arno, 3 - 20029 Turbigo (MI)		3748	10	218	prato irriguo	1	0	11	10	5								
	giardino	1	10	(ex 53/c) poi mutato, con tipo mappale n. 82745.001.88 del 4 settembre 1993, per costruzione fabbricato	ente urbano	-	0	11	10	5	12.000	-	17	583	600	-	1.340.000	Servitù di elettrodotto inamovibile in linea aerea a 132 kV a doppia terna di conduttori e fune di guardia.	
(*)																			
<b>A RISULTANZA ISPEZIONI DEL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO</b>																			
Non è stata rilevata alcuna unità immobiliare, a carico della ditta intestata al N.C.T., in quanto risulta essere stata presentata dichiarazione di unità immobiliare non ancora censita nel N.C.E.U.																			
3	Turozzi Gina Pia nata a Belfiore d'Adige (VR) il 6 ottobre 1927 - via Novara, 25 - 20029 Turbigo (MI)		3747	10	219	prato irriguo	1	0	8	60	5	12.000	-	18	562	580	-		Servitù di elettrodotto inamovibile in linea aerea a 132 kV a doppia terna di conduttori e fune di guardia.
	giardino			(ex 53/d)															
	giardino	3747	10	220	prato irriguo	1	0	0	40	5	12.000	-	-	24	24	-			Idem sopra
													<b>18</b>	<b>586</b>	<b>604</b>	<b>-</b>	<b>1.350.000</b>	(*)	
4	- Panarotto Lino Giuseppe (propr. per 1/2) nato a S. Bonifacio (VR) il 2 marzo 1921 - via Novara, 25 - 20029 Turbigo (MI) - Turozzi Gina Pia (propr. per 1/2) nata a Belfiore d'Adige (VR) il 6 ottobre 1927 - via Novara 25 - 20029 Turbigo (MI)		3745	10	217	prato irriguo	1	0	9	60	5	12.000	-	-	150	150	-	325.000	Servitù di elettrodotto inamovibile in linea aerea a 132 kV a doppia terna di conduttori e fune di guardia.
	giardino			(ex 53/b)															
(*)																			

(\*) **N.B.:** Per il calcolo delle indennità è stato assunto detto valore per le seguenti considerazioni:

- l'elettrodotto è stato rifatto sul tracciato di quello esistente, mantenendo pressoché invariata la precedente fascia asservita;
- il nuovo sostegno è stato eseguito sul mappale attiguo rispetto al precedente, comunque di proprietà della medesima ditta, previo accordi verbali con la stessa;
- i conduttori del nuovo elettrodotto hanno un'altezza superiore rispetto ai precedenti e consentono un miglior utilizzo dei fondi interessati;
- il valore del soprassuolo è stato liquidato dall'impresa esecutrice dei lavori inerenti il rifacimento del tratto di elettrodotto.

[BUR20000120]

[5.1.3]

D.D.G. 15 MARZO 2000 - N. 6391

**Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile - ENEL s.p.a. - Direzione Distribuzione Lombardia - Esercizio di Brescia. Linea elettrica a 380 Volt nel comune di Tignale (BS). Asservimento coattivo**

**IL DIRETTORE GENERALE**

Visto il decreto del Direttore Generale alle Opere Pubbliche e Protezione Civile in data 25 giugno 1997, n. 58017 con la quale l'ENEL s.p.a. è stata autorizzata a costruire ed esercire la linea elettrica a 380 Volt nel comune di Tignale (BS) e, contestualmente le relative opere sono state dichiarate di pubblica utilità;

Vista la relazione di stima dell'Ufficio del Genio Civile di Brescia relativa all'indennità da corrispondere per l'imposizione di servitù sugli immobili interessati alla linea elettrica succitata;

Vista l'ordinanza in data 20 dicembre 1999, n. 245 con la quale è stato disposto il deposito alla tesoreria regionale di dette indennità;

Accertato il loro avvenuto deposito;

Viste le leggi regionali 16 agosto 1982, n. 52 e 9 luglio 1984, n. 33;

Dato atto:

- che la servitù costituita con il presente decreto conferisce all'utente le facoltà indicate dall'art. 121 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, tra le quali, in particolare, quella di tagliare i rami degli alberi che possono causare inconvenienti al servizio elettrico o danni agli impianti;

- che i limiti entro i quali è consentita l'edificazione nell'area asservita sono fissati dal d.m. 21 marzo 1988 e dai d.p.c.m. 23 aprile 1992 e 28 settembre 1995 di esecuzione della l. 28 giugno 1986, n. 339;

Vista la d.g.r. n. 23048 del 20 dicembre 1996 con la quale è stato affidato all'arch. Mariogiovanni Sfondrini l'incarico di direttore generale della Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile;

Visto il d.d.g. n. 51039 del 17 gennaio 1998 di «Delega di firma all'arch. Paolo Morazzoni, dirigente del Servizio Opere di Interesse Regionale della Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile, di provvedimenti ed atti di competenza del direttore generale»;

**Decreta**

**Art. 1** - Alle condizioni indicate in premessa, è costituita servitù permanente di elettrodotto amovibile a favore dell'ENEL s.p.a. inerente alla costruzione ed esercizio della linea elettrica a 380 Volt nel comune amministrativo di Tignale (BS) relativa agli immobili con le caratteristiche specificate nell'elenco A riprodotto in n. 1 foglio per un totale di n. 1 ditta costituente parte integrante del presente decreto.

**Art. 2** - Il presente decreto, a cura e spese dell'ente asservente suddetto, sarà registrato (nonché trascritto) e notificato ai relativi proprietari nelle forme degli atti processuali civili e sarà pubblicato d'ufficio nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**Art. 3** - Il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art 17, comma 32, legge 15 maggio 1997, n. 127.

p. Il direttore generale  
Il dirigente del servizio  
opere d'interesse regionale: Paolo Morazzoni

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

L.E. 5947

ELENCO A

N. di piano	Ditta catastale	Natura attuale fondi	Dati catastali degli immobili				Regione agraria	Valore medio mq	Coerenze della zona asservita	Consistenza della servitù						Annotazioni		
			partita o pagina	fog.	mapp.	qualità				classe	superficie ha are cent.	sostegni cabine	Percorrenza	Superfici	Zona di rispetto		Totale cabine	Indennità offerta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Zanetti Emilio nato a Tignale il 28 giugno 1947 ed ivi residente in via Chiesa, località Piovete uliveto	4146	39	3044	3	0	25	80	3044	3260 - 3044 - 3047 - 3761	-	22	-	22	-	-	40.000	

[BUR20000121]

[5.1.1]

D.D.G. 28 MARZO 2000 - N. 7739

**Direzione Generale Urbanistica - Progetto dell'asse interurbano di Mantova, di connessione tra la SS 413, la SS 62, la SS 420, la SS 10, nei comuni di Mantova, Virgilio e Curtatone. Proponente: Ente nazionale per le strade - compartimento regionale viabilità per la Lombardia - Milano - Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996**

## IL DIRETTORE GENERALE

Omissis  
Decreta

1) Di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, il giudizio che il progetto di «asse interurbano di connessione tra la SS 413, la SS 62 sud, la SS 420, la SS 10 ovest», nei comuni di Mantova, Virgilio e Curtatone, risulta ambientalmente compatibile, a condizione che siano sviluppati e approfonditi gli elementi, finalizzati al migliore inserimento paesaggistico del tracciato, evidenziati nel paragrafo 5.2.2 del «Rapporto finale di v.i.a.» allegato al presente decreto e di seguito riassunti:

a) modifica dell'intersezione con la SP 57, prevedendo la giacitura del nuovo tracciato a piano campagna, con la provinciale in sovrappasso sull'asse interurbano;

b) verifica della praticabilità di una soluzione alternativa della connessione tra l'asse interurbano in progetto e la SS 420;

c) prolungamento del tratto in viadotto in corrispondenza del sovrappasso alla ferrovia Mantova-Modena e verifica del successivo tratto fino alla rotatoria di connessione con la SP 29.

Dovrà essere riesaminato il tracciato del «tronco A1», con l'obiettivo di limitare l'attraversamento delle aree ambientalmente più interessanti, compatibilmente con l'esigenza di osservare adeguate distanze da edifici residenziali.

Si attueranno inoltre con particolare cura e a regola d'arte le altre previsioni di progetto, e tutte le precauzioni di carattere ambientale, descritte nello studio d'impatto ambientale, volte a minimizzare gli effetti dell'intervento sull'ambiente, compreso il controllo delle azioni di progetto (fase di costruzione) secondo quanto esposto nel par. 5.2.3 del Rapporto di v.i.a.

2) Gli elementi elencati al precedente punto 1), e le modifiche progettuali eventualmente conseguenti, dovranno essere sviluppati nel corso del successivo iter autorizzativo del progetto mediante la redazione di adeguato studio di approfondimento, con deposito dei relativi elaborati presso il Servizio Sviluppo sostenibile del territorio della Direzione Urbanistica della Giunta regionale per la relativa verifica.

3) Di dare atto che l'allegato «A» (Rapporto finale di v.i.a.), risulta parte integrante e sostanziale del presente atto (*omissis*).

4) Di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto:

- all'Ente nazionale delle strade - Compartimento regionale della viabilità per la Lombardia - Milano, proponente l'intervento
- alla Provincia di Mantova
- ai comuni di Mantova, Virgilio e Curtatone
- all'Ente gestore del Parco regionale del Mincio
- al Servizio Opere di viabilità della Direzione Generale Trasporti e Mobilità.

5) Di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

Il direttore generale: Mario Nova

[BUR20000122]

[5.1.1]

D.D.G. 29 MARZO 2000 - N. 7982

**Direzione Generale Urbanistica - Progetto per la realizzazione di una «variante sostanziale all'impianto esistente di smaltimento rifiuti con aumento della capacità di trattamento dei reflui» da realizzarsi nel comune di Adro (BS), da parte della ditta Eredi Lancini Giancarlo s.r.l. - Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996**

## IL DIRETTORE GENERALE

Omissis  
Decreta

1) Di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, il giudizio di ammissibilità circa la compatibilità ambientale del progetto di «Variante sostanziale all'impianto esistente di smaltimento rifiuti con aumento della capacità di trattamento dei reflui» da attuarsi nel comune di Adro (BS).

2) Di dare atto che l'allegato «A» (Relazione istruttoria), risulta parte integrante e sostanziale del presente atto (*omissis*).

3) Di depositare copia del presente decreto nel corso della conferenza dei servizi conclusiva del procedimento autorizzativo.

4) Di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto:

- al committente, ditta Eredi Lancini Giancarlo s.r.l.
- al comune di Adro (BS)
- alla Provincia di Brescia

- al Servizio Rifiuti e residui recuperabili della Direzione Generale Tutela Ambientale, competente per quanto riguarda l'istruttoria ai fini autorizzativi, dell'impianto in oggetto.

5) Di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

Il direttore generale: Mario Nova

[BUR20000123]

[5.3.5]

D.D.G. 29 MARZO 2000 - N. 7983

**Direzione Generale Urbanistica - Progetto per la realizzazione di una «Discarica di 2ª categoria, tipo B, per rifiuti non pericolosi» da realizzarsi nel comune di Sesto S. Giovanni (MI), da parte della ditta Ecosesto s.p.a. - Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996**

## IL DIRETTORE GENERALE

Omissis  
Decreta

1. Di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, giudizio negativo circa la compatibilità ambientale del progetto di «Discarica di 2ª categoria, tipo B, per rifiuti non pericolosi» da realizzarsi nel comune di Sesto S. Giovanni (MI), presentato dalla ditta Ecosesto s.p.a., in quanto per la sua collocazione all'interno della fascia «A», così come individuata dal progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico adottato dal comitato istituzionale in data 11 maggio 1999 con delibera n. 1/99, risulta in contrasto con l'articolo 29 delle norme di attuazione ed incompatibile con gli obiettivi del Piano stesso volti a garantire il deflusso delle acque di piena e l'evoluzione naturale del fiume.

2. Di depositare copia del presente decreto nel corso della Conferenza dei servizi conclusiva del procedimento autorizzativo.

3. Di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto:

- al committente, ditta Ecosesto s.p.a.
- al comune di Sesto S. Giovanni (MI)
- alla Provincia di Milano
- al Servizio Rifiuti e residui recuperabili della Direzione

Generale Tutela Ambientale, competente per quanto riguarda l'istruttoria, ai fini autorizzativi, dell'impianto in oggetto.

4. Di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

Il direttore generale: Mario Nova

[BUR20000124]

[3.1.0]

D.D.G. 29 MARZO 2000 - N. 8042

**Direzione Generale Formazione e Lavoro - Depubblicizzazione dell'IPAB Asilo infantile Fondazione Beretta Carughi con sede in S. Fermo della Battaglia (CO) via Mornago 6, in applicazione delle ll.rr. 21 e 22/1990 e succ. modd., e contestuale riconoscimento all'ente della personalità giuridica di diritto privato**

## IL DIRETTORE GENERALE FORMAZIONE E LAVORO

Omissis  
Decreta

- di accogliere la richiesta di depubblicizzazione e di contestuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato avanzata dall'IPAB Asilo infantile Fondazione Beretta Carughi, avente sede legale nel comune di S. Fermo della Battaglia (CO) via Mornago 6;

- di dichiarare che l'istituzione medesima, eretta in ente morale con regio decreto del 21 aprile 1939 e già in possesso di personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di IPAB ai sensi e per gli effetti di cui alla l. 6972/1890, è depubblicizzata e, nel contempo, riconosciuta ad ogni effetto quale ente con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 12 del c.c.;

- di dare atto che, in conseguenza della mutata natura della personalità giuridica dell'ente:

a) la predetta istituzione, a far tempo dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale

della Regione Lombardia, non è più sottoposta alla normativa in vigore riguardante le II.PP.A.B., ma è assoggettata al regime giuridico degli enti privati riconosciuti;

b) l'istituzione medesima continua ad essere retta ed amministrata secondo le norme del proprio statuto, approvato con d.p.g.r. n. 10054 del 7 maggio 1984, che permane in vigore per le parti non incompatibili con il nuovo regime normativo;

c) ai sensi dell'art. 5, comma 1, della l.r. n. 21/1990 e succ. modd. è fatto obbligo agli amministratori dell'istituzione di provvedere a richiederne l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche private di cui all'art. 33 del c.c., entro 15 giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

– di disporre, infine, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 3 comma 4, e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, della l.r. 21/1990, come modificata dall'art. 4 della l.r. 1/1998, nonché la comunicazione dell'atto stesso all'istituzione interessata, al comune sede legale della medesima, alla sezione dell'O.RE.CO. e dall'ASL territorialmente competente, nonché agli enti previdenziali interessati.

Il direttore generale: Renzo Ruffini

[BUR20000125]

[5.3.5]

D.D.G. 31 MARZO 2000 – N. 8307

**Direzione Generale Urbanistica – Progetto relativo a «Realizzazione ed esercizio di un sistema integrato di recupero e smaltimento, costituito da un impianto di selezione e trattamento RSU, rifiuti assimilati e assimilabili e da un giacimento controllato di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in comune di Mozzate (CO)» – Giudizio di compatibilità ambientale (art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996) – Committente: Econord s.p.a.**

#### IL DIRETTORE GENERALE

Omissis

Decreta

1) di chiedere che, al fine di consentire l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, lo studio di impatto ambientale relativo al progetto di «Realizzazione e esercizio di un sistema integrato di recupero e smaltimento, costituito da un impianto di selezione e trattamento RSU, rifiuti assimilati e assimilabili e da un giacimento controllato di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in comune di Mozzate (CO)», presentato dalla Società Econord s.p.a., sia integrato, in riferimento a quanto richiesto all'Allegato C del citato d.P.R., con quanto segue:

*per quanto concerne la descrizione del progetto*

– una descrizione circa l'ubicazione delle aree di manovra e lavaggio per gli automezzi che conferiscono i rifiuti;

– una descrizione delle caratteristiche tecnico-costruttive del sistema di monitoraggio delle acque di falda e del sistema di barriera idraulica in caso di contaminazioni della stessa;

– una descrizione delle condizioni operative del piano di emergenza in caso contaminazioni della falda;

– una descrizione dettagliata del progetto di recupero dell'area, con indicazione degli ulteriori volumi di rifiuti che saranno depositati, al fine di realizzare il raccordo con i giacimenti esistenti;

*per quanto concerne l'illustrazione delle principali soluzioni alternative:*

– un'analisi delle alternative di processo e localizzative riguardanti l'impianto di selezione e trattamento RSU, ai fini dell'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili e della salvaguardia dell'area boscata vincolata ai sensi della l. 431/85;

*per quanto concerne l'analisi della qualità ambientale ante operam:*

– sulla componente acque sotterranee in un'area significativa dal punto di vista delle possibili interferenze con le captazioni ad uso potabile:

• una rappresentazione cartografica dell'ubicazione dei pozzi ad uso potabile e industriale con l'indicazione delle profondità di pescaggio dei relativi filtri;

• una descrizione della geometria degli acquiferi con indicazione di eventuali punti di discontinuità tra prima e seconda falda;

• l'analisi delle serie storiche dei dati piezometrici con restituzione cartografica dell'andamento delle isopieze e indicazione del livello di massima escursione dalla falda;

• l'analisi dell'evoluzione della qualità idrochimica della falda superficiale – utilizzando tutti i dati analitici valutati nei piezometri di controllo delle discariche chiuse e in esercizio – con particolare attenzione a quei parametri che hanno subito significative variazioni;

• l'analisi delle interazioni tra la falda superficiale e il reticolo idrografico;

• la valutazione e determinazione delle cause dell'inquinamento dei piezometri MO2, MO3, MO33, ricercando eventuali perdite di percolato dal sistema di impermeabilizzazione, mediante monitoraggio dell'integrità strutturale delle geomembrane delle pareti e del fondo nella discarica Mozzate 3;

• l'analisi delle eventuali dispersioni di biogas dalla discarica suddetta;

– sulla componente acque superficiali: l'analisi del regime idrologico e della qualità idrochimica del Fontanile di Tradate e del Fosso Gradaluso che spagliano a valle dell'area interessata dai giacimenti;

– sulla componente atmosfera: aggiornamento delle rilevazioni meteorologiche e caratterizzazione della qualità dell'aria, con particolare riferimento alla diffusione di molestie olfattive in direzione dei centri abitati più prossimi;

– sulla componente vegetazione: analisi dello stato di sofferenza vegetazionale;

*per quanto concerne la descrizione dei probabili effetti del progetto*

– l'indicazione circa il traffico di automezzi che conferiranno al sistema integrato discarica-impianto e circa i percorsi viabilistici;

– la simulazione della diffusione di inquinanti in falda in caso di contaminazione della stessa;

*per quanto concerne la descrizione delle misure per ridurre o compensare effetti negativi sull'ambiente:*

– una descrizione degli interventi di bonifica e recupero, che riguardino l'intera area interessata dai giacimenti controllati in esercizio ed esauriti;

– una descrizione di eventuali interventi di compensazione;

– una descrizione del programma di monitoraggio di aria, acqua, rumore e vegetazione che sarà effettuato durante l'esercizio e a seguito dell'esaurimento della discarica in progetto;

2) che le integrazioni suindicate siano depositate e pubblicate ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 12 aprile 1996;

3) di provvedere alla trasmissione di copia del presente atto deliberativo ai seguenti soggetti:

– Società Econord s.p.a.

– Provincia di Como

– Provincia di Varese

– Comune di Mozzate

– Comune di Gorla Maggiore

– Servizio Rifiuti e Residui recuperabili della Direzione Generale Tutela Ambientale della Giunta regionale, competente per quanto riguarda l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto ai sensi dell'art. 27 del d.lgs 22/97 e successive modifiche;

4) di provvedere, altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto.

Il direttore generale: Mario Nova